SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è stato sciolto a causa delle dimissioni di tredici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Caivano (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Filippo Dispenza - prefetto a riposo;

dott.ssa Simonetta Calcaterra - viceprefetto;

dott. Maurizio Alicandro - dirigente seconda fascia - Area I a riposo.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023
Foglio n. 3623

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Caivano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Napoli, nell'ambito dell'azione di monitoraggio sulla funzionalità e sull'attività amministrativa degli enti locali di quella provincia per le finalità di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di interferenza e condizionamento mafioso dei relativi organi elettivi, ha riferito che esiti di indagini delle forze di polizia e di un conseguente provvedimento giudiziario di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, successivamente convalidato, in data 12 ottobre 2023, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli Nord che ha disposto l'ulteriore misura cautelare della detenzione in carcere, hanno visto il coinvolgimento di appartenenti al locale clan camorristico, nonché di amministratori e di un dipendente del Comune di Caivano, tutti accusati di numerosi reati, tra i quali quelli di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., per aver costituito, organizzato e partecipato ad associazione di tipo camorristico finalizzata alla commissione di reati tra cui estorsioni, corruzione, turbata libertà degli incanti e per aver condizionato le procedure di gara del predetto ente locale al fine di ottenere affidamenti per l'esecuzione di lavori pubblici, riscuotendo successivamente, da vari imprenditori affidatari dei lavori, quote estorsive destinate ad alimentare le casse del locale clan camorristico.

Risultanze di indagine - che si sostanziano in ipotesi di reato gravissime e che fanno emergere in modo netto ed inequivocabile il condizionamento dell'ente locale, avendo disvelato l'esistenza di dinamiche gestionali tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale al perseguimento degli interessi della locale criminalità organizzata - hanno determinato il prefetto di Napoli a richiedere lo scioglimento del Comune di Caivano ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza esperire preliminarmente le procedure di accesso di cui al comma 2 dello stesso articolo di legge.
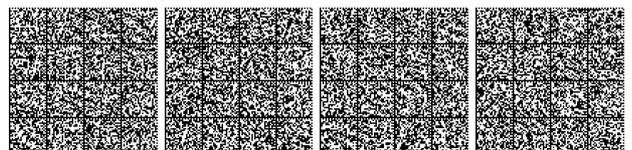
Il prefetto di Napoli, dunque, sentito nella seduta del 12 ottobre 2023 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Occorre preliminarmente precisare che il Comune di Caivano, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2023, è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito della riduzione dell'organo consiliare al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali.

Pertanto, il Comune di Caivano è attualmente amministrato da un commissario straordinario, il quale sin da subito ha potuto rilevare come negli uffici dell'ente locale sussista un generalizzato disordine amministrativo, causa di inefficienza ed inadeguatezza dell'attività svolta, ulteriormente aggravato dalla mancanza di coordinamento degli uffici stessi e dal fatto che le risorse umane sono assolutamente insufficienti.

La difficile situazione, ambientale e amministrativa, del Comune di Caivano è altresì evidenziata nelle complesse problematiche di ordine pubblico emerse negli ultimi anni, in particolare nella zona denominata «Parco Verde», che hanno reso necessario attuare, anche recentemente, mirate e periodiche operazioni di polizia finalizzate al controllo del territorio, all'esito delle quali sono state sequestrate, a seguito anche di perquisizioni domiciliari, decine di migliaia di euro in contanti, armi da sparo, munizioni, armi bianche, nonché apparecchiature per il confezionamento di sostanze stupefacenti, dosi di cocaina e tabacchi di contrabbando rinvenuti in un appartamento privato. Proprio in relazione alle problematiche connesse alla diffusa illegalità che caratterizza parte della città, il prefetto di Napoli ha altresì segnalato che la Corte dei conti - sez. giurisdizionale della Campania, ha depositato il 2 agosto 2023 la sentenza n. 486, nella quale risulta la condanna di sei dipendenti comunali al risarcimento della somma complessiva di oltre 900.000 euro per il danno, patrimoniale e non, arrecato all'ente locale, per effetto dell'omessa riscossione, nel periodo 2009/2013, dei canoni di locazione e/o delle indennità per occupazione illegittima degli immobili a destinazione abitativa e dei locali ad uso commerciale siti nel sopra richiamato complesso immobiliare «Parco Verde».

Peraltro il servizio manutenzione cui appartenevano i suddetti dipendenti era all'epoca dei fatti funzionalmente incardinato nel settore lavori pubblici.

Il radicamento a Caivano della criminalità organizzata, e nello specifico di vari clan camorristici spesso in lotta tra loro per il predominio sul territorio, è altresì testimoniato anche dal fatto che il consiglio comunale di quell'ente è già stato sciolto per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. Proprio a questo riguardo, il prefetto di Napoli pone in rilievo una sostanziale continuità amministrativa, atteso che tra i ventiquattro consiglieri eletti nella tornata amministrativa del 2020, e cioè quella subentrata all'ultima commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 144, decreto legislativo n. 267/2000 figurano numerosi componenti presenti nel civico consesso disciolto nel 2018.

Il contesto territoriale nel quale è situato l'ente si caratterizza dunque per l'alta incidenza criminale, determinata da una radicata e pervasiva presenza di clan camorristici, tra i quali è risultato egemone un gruppo criminale operante sull'intero territorio comunale e con base logistica proprio nel «Parco Verde», consorteria camorristica che ha mostrato di avere elevate capacità di infiltrare e condizionare l'amministrazione comunale, come risulta dalla predetta indagine di polizia giudiziaria, dalla quale emerge «un controllo assoluto dell'attività amministrativa comunale, in particolare, ma non solo, nel settore delle assegnazioni dei lavori pubblici, giovandosi di un inquietante e diffuso clima di omertà e di intimidazione perpetrate anche nei riguardi di consiglieri comunali non disposti a seguire le indicazioni del sodalizio», gruppo criminale al quale risultano pienamente organici - come evidenziato nel menzionato provvedimento cautelare - anche alcuni amministratori comunali. Quadro desolante che pone in rilievo anche la condotta politico amministrativa tenuta dal sindaco di Caivano, e come lo stesso «non potesse di certo ignorare il ruolo che la criminalità organizzata locale aveva assunto sul territorio e i contatti e collegamenti che aveva instaurato con esponenti della sua amministrazione», soprattutto quando il controllo di fatto esercitato su alcuni di essi è tanto invasivo e capillare che, come risulta dagli atti giudiziari, il voto del consiglio comunale è stato influenzato addirittura su questioni che riguardano l'ambito scolastico. A tali aspetti si aggiungono episodi intimidatori che hanno riguardato direttamente anche alcuni consiglieri comunali ed altri esponenti della politica locale, vicende che rivelano la volontà di assoggettare e condizionare il Comune di Caivano agli interessi criminali.

La menzionata ordinanza di fermo di indiziato di delitto, come evidenziato, vede il coinvolgimento anche di un *ex* assessore comunale con delega ai lavori pubblici e poi anche al commercio, artigianato, agricoltura e SUAP, ritenuto essere dall'autorità indagante il «perno principale» del sistema illecito posto in essere dal locale clan camorristico, a servizio del quale - si legge nel provvedimento giudiziale in oggetto - lo stesso ha totalmente strumentalizzato la propria funzione di assessore comunale; il provvedimento giudiziario si sofferma inoltre su un consigliere di maggioranza che ha svolto il ruolo di intermediazione tra il predetto sodalizio criminale e gli imprenditori aggiudicatari di commesse pubbliche. Per la realizzazione del suddetto disegno criminale i predetti amministratori - avvalendosi anche del ruolo attivo sul piano amministrativo e gestionale del responsabile di un settore tecnico e di un politico locale, quest'ultimo legato per rapporti parentali con il primo cittadino di Caivano - sono imputati di aver tenuto informato il clan camorristico locale delle imprese aggiudicatarie di lavori pubblici comunali per poi assumere un ruolo di intermediazione presso le stesse ditte interessate da tali vicende estorsive e, infine, di aver riscosso le somme di denaro così concordate da consegnare al gruppo malavitoso e, in parte, trattenute da loro stessi a titolo di remunerazione.

Ruolo essenziale nelle dinamiche corruttive che hanno interessato, in particolare, le procedure di gara per i lavori pubblici è quello tenuto dal menzionato responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale viene contestato che, con atti contrari ai doveri del proprio ufficio e con l'emissione di numerose e reiterate determine dirigenziali, sceglieva le imprese compiacenti gradite ai predetti amministratori comunali e agli esponenti della locale consorteria criminale cui assegnare i lavori, spesso ricorrendo all'affidamento diretto illegittimamente giustificato con la somma urgenza o anche attraverso la turbativa di gare a procedura negoziata, dietro corrispettivo di compensi corruttivi.

Dalla disamina complessiva degli elementi emersi dall'attività investigativa, l'autorità giudiziaria indagante rileva che i pubblici amministratori pro-tempore e funzionari sopra indicati «non si siano limitati a fornire un contributo estemporaneo e limitato al clan; in realtà la quotidianità e la stabilità dei rapporti tra i co-indagati dimostra che il sistema illecito descritto, fondato sul condizionamento degli affidamenti per lavori pubblici, attraverso l'avvicinamento di imprese compiacenti, sia per fini estorsivi che corruttivi, è parte integrante del programma criminoso dell'associazione camorristica per cui si procede». Viene altresì evidenziato come i predetti amministratori e funzionari abbiano «sistematicamente e stabilmente asservito le funzioni e cariche rivestite agli interessi economici sia propri, sia del clan complessivamente inteso, offrendo un contributo fondamentale per il perseguimento delle finalità dello stesso». Al riguardo la relazione del prefetto di Napoli pone in rilievo come ciò che è emerso dall'indagine giudiziaria sia «un vero e proprio *pactum sceleris* (…) teso a fare ingerire illecitamente il sodalizio camorristico nella complessiva attività amministrativa dell'Ente. Un sistema dal quale tutti traevano profitti e che non si sarebbe potuto consolidare senza il fattivo contributo degli amministratori, la cui attività garantiva stabilmente al clan informazioni costanti ed aggiornate sugli affidamenti e gare per lavori pubblici, ma anche la certezza che le imprese affidatarie rientravano nell'ambito di un ristretto giro, e pertanto, avrebbero versato, senza ribellarsi, oltre ai compensi corruttivi agli amministratori per aggiudicarsi le gare, anche la quota estorsiva al clan.»

A tal riguardo, tra i moltissimi episodi documentati nelle risultanze di indagine - e dettagliatamente riportate anche nella relazione prefettizia - per la rilevanza dell'importo dell'appalto pubblico e come caso esemplificativo del modus operandi seguito dal Comune di Caivano per lo svolgimento delle procedure di gara riportate nel predetto atto di fermo indiziario, si segnala l'affidamento per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali di importo complessivo pari
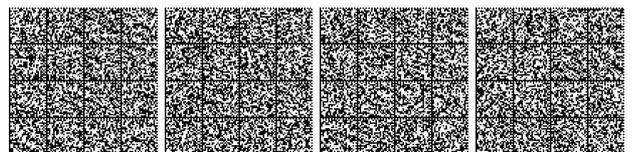
a 1.200.000 euro. Per tale vicenda, peraltro, oltre ai già indicati amministratori e al dipendente comunale interessati dalla predetta misura di fermo di indiziati di delitto, risulta indagato dei reati di cui agli articoli 110, 353 e 416-*bis* 1 c.p. anche un altro *ex* assessore comunale.

Per la gara in questione, l'accusa prospettata riguarda la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed imparzialità, oltrechè del principio della libera concorrenza, in quanto venivano stabilite preventivamente quali ditte invitare alla gara, salvo attestare falsamente, in una successiva determina, che si era tenuto un sorteggio pubblico anonimo. Anche in tale occasione la società aggiudicataria dell'appalto è stata fatta oggetto di attività estorsiva attraverso le modalità operative già descritte da parte del locale clan camorristico con la fattiva partecipazione di alcuni dei soggetti indagati.

Come già evidenziato, con le stesse caratteristiche operative svolte in danno di altre società aggiudicatarie di lavori pubblici, vengono rilevate e documentate in atti giudiziari numerose azioni estorsive perpetrate dal locale gruppo criminale, tutte finalizzate ad alimentare la cassa comune dell'associazione mafiosa. Tra queste vengono segnalati: i lavori pubblici effettuati nella villa comunale; gli interventi realizzati in un istituto scolastico sito nell'area del «Parco Verde»; i lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica; gli interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria; i lavori di rifacimento e realizzazione di marciapiedi in vie cittadine; i lavori di adeguamento e di ri-funzionalizzazione del sistema infrastrutturale di una frazione cittadina.

Un'altra vicenda posta in luce nella relazione prefettizia riguarda l'affidamento del servizio rifiuti per il quale sono state rivolte minacce ad esponenti politici «non allineati». Ed ancora, nella relazione si richiama un tentativo di estorsione ai danni di una società il cui amministratore unico ricopriva la carica di consigliere comunale.

Dalla lettura degli atti giudiziari è dato evincere come non solo gli affidamenti diretti per somma urgenza hanno costituito di fatto la regola e non l'eccezione presso il Comune di Caivano, ma soprattutto si è appurato che le aggiudicazioni sono avvenute ad esclusiva discrezionalità del suddetto dirigente tra poche imprese compiacenti e che il funzionario in questione ha gestito quale *dominus tempi* e modalità degli affidamenti anche indipendentemente dal tipo di attività e/o di specializzazione delle singole società.

I casi descritti sono solo rappresentativi dei moltissimi e documentati episodi corruttivi, estorsivi e di turbativa d'asta che si sono succeduti nel tempo a testimonianza di come presso il Comune di Caivano gli affidamenti pubblici siano stati effettuati, in linea generale, in totale spregio delle norme di settore, «in base ad un meccanismo clientelare del quale sono parte imprenditori e amministratori, taluni dei quali a loro volta in stretto contatto con il locale gruppo camorristico», e che, con sistematiche condotte illecite hanno intascato somme di denaro ed altre utilità, favorendo al tempo stesso anche la criminalità organizzata.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se il processo di ripristino della legalità è già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, dunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. Inoltre, l'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente, e ciò soprattutto nell'attuale periodo storico, che potrebbe vedere il Comune di Caivano essere interessato da consistenti finanziamenti pubblici, di cui al Piano nazionale ripresa e resilienza.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire finanche quando sia stato già disposto un provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Caivano (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura Ufficio territoriale
del Governo di Napoli

Napoli, data del protocollo

Al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Comune di Caivano. Decreto di fermo di indiziato di delitto assunto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. *omissis* mod. 21 R.G.N.R. del *omissis*, rappresentativo di forme di condizionamento camorristico nei confronti di *omissis* e *omissis* del Comune. Trasmissione della relazione prefettizia finalizzata all'adozione dell'eventuale provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel quadro dell'azione di monitoraggio sulla funzionalità e sull'attività amministrativa degli enti locali di questa provincia, per le finalità di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di interferenza e condizionamento mafioso dei relativi organi elettivi, si sottopone alla valutazione di codesto Dicastero l'andamento gestionale del Comune di Caivano, sul quale questa Prefettura ha, da tempo, rivolto la propria attenzione, in ragione sia del contesto criminale registrato sul territorio dalle locali Autorità di polizia, che della spiccata instabilità politica manifestata dalla relativa classe dirigente, peraltro già dimostratasi, nel recente passato, permeabile ai condizionamenti provenienti dalle consorterie mafiose operanti sul territorio caivanese.

Infatti, nel corso degli anni, l'Amministrazione comunale è stata destinataria, ai sensi dell'art. 141 del T.U.O.E.L., di ripetuti provvedimenti di scioglimento del locale Civico consesso (quattro), per effetto di dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati all'Ente (24) e precisamente negli anni 2013, 2014, 2017, nonché da ultimo nel decorso mese di agosto, a dimostrazione di una ripetuta e periodica instabilità politica riferita al mandato elettivo dell'*omissis omissis* ; crisi che ha indotto, per ben *omissis* volte, il citato *ex* amministratore ad operare *omissis* della *omissis*, come di seguito si viene a delineare (*cfr.* paragrafo «Escussioni *omissis* …» della presente relazione).

L'Amministrazione elettiva, rinnovatasi a seguito delle ultime consultazioni amministrative riferite alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, è stata guidata di fatti dal Sindaco *omissis*, sostenuto da una coalizione di *omissis*, sino al 3 agosto u.s.; data in cui, com'è noto, a seguito della riduzione dell'organo consiliare, al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal Legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali, si è provveduto, dapprima, alla sospensione di quel civico Consesso, con decreto prefettizio n. *omissis* in pari data, e successivamente allo scioglimento del predetto organo, con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2023, con contestuale nomina del Commissario straordinario, tutt'ora in carica.

Non può comunque sottacersi, la circostanza che il Consiglio comunale di Caivano è già stato destinatario, nel *omissis*, anche della misura di rigore *ex* art. 143 T.U.O.E.L, conseguente ad una mirata e circostanziata attività ispettiva svolta da apposita Commissione di accesso.

Assume carattere significativo, tra l'altro, ai fini della presente relazione, anche la rilevata continuità esistente tra la compagine degli amministratori eletti o nominati assessori a seguito delle consultazioni elettorali del tornata elettorale del *omissis*, guidata dal Sindaco *omissis*, e quella destinataria, nel *omissis*, della misura di rigore *ex* art. 143 T.U.O.E.L.
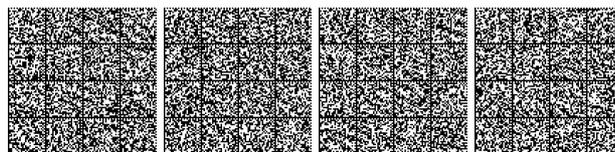
Degli amministratori complessivamente riconosciuti all'Ente (ventiquattro consiglieri e sette assessori), infatti, ben *omissis* (*omissis*) di quelli risultati in carica, a seguito della consultazioni del *omissis*, e precisamente, *omissis* e *omissis* figuravano anche nel civico Consesso disciolto nel *omissis*, ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L.

Si riportano di seguito i relativi nominativi, con indicazione delle rispettive cariche rivestite:

omissis, *omissis*;

omissis, già *omissis omissis omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis , consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

omissis, consigliere *omissis*;

Inoltre, l'unito recente decreto di fermo datato *omissis* (all. 1) è stato assunto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. *omissis* mod. 21 R.G. n.r. nei confronti, non solo di taluni dei suddetti esponenti della disciolta amministrazione elettiva di Caivano e, tra essi, *omissis* e *omissis*, ma anche dell'*omissis* dell'Ente *de quo* - gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché di altri reati aggravati dal metodo mafioso - disvelando l'esistenza di dinamiche gestionali, tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale al perseguimento degli interessi della locale criminalità organizzata.

Si soggiunge che il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato, in data *omissis*, i fermi emessi dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e notificati agli interessati il decorso *omissis* dai Carabinieri del Nucleo investigativo di *omissis*. Per tutti gli indagati è stata adottata la misura cautelare *omissis*.

I molteplici elementi conoscitivi e di riscontro acquisiti - che, di seguito, si vengono ad illustrare - depongono, dunque, incontrovertibilmente ed in maniera inequivoca, per la ricorrenza di un grado di compromissione della corretta formazione della volontà, non solo dei già disciolti organi elettivi, ma anche e soprattutto di quelli burocratici dell'Ente - sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune in parola sia già iniziato, attraverso la gestione provvisoria dell'Ente, affidata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 T.U.O.E.L.

I surriferiti elementi, infatti, sono tali da far ritenere, comunque, in pericolo, anche per il prossimo futuro - a conclusione dell'attuale gestione *extra ordinem* - il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il regolare funzionamento dei servizi comunali, soprattutto nell'attuale periodo storico, che vede il Comune in parola interessato da consistenti finanziamenti pubblici, di cui al Piano nazionale resistenza e resilienza, rendendo, per l'effetto, necessarie - sin da subito - le azioni di risanamento e di ripristino della legalità proprie della misura di rigore prevista dall'art. 143 T.U.O.E.L.

Tra l'altro, l'arco temporale più lungo, previsto dalla cennata disposizione normativa, per la gestione straordinaria, consente il proseguimento - da subito - di iniziative e di interventi programmatori commissariali, che, più incisivamente, tendono a favorire il risanamento dell'Ente, con il perdurante ripristino della legalità violata e ciò anche per non vanificare i recenti interventi di sostegno messi in atto sul territorio di Caivano dal Governo e da tutte le Istituzioni dello Stato, mobilitate, a vario titolo, nell'ambito degli specifici settori di competenza, ivi compreso, l'attuazione di mirate e periodiche attività di controllo del territorio, anche con operazioni di «alto impatto» poste in essere dalle Forze dell'ordine, a far data dal *omissis* e reiterate in data *omissis* e *omissis*, all'esito delle quali, soprattutto dove insiste il Parco Verde, sono state sequestrate, a seguito anche di perquisizioni domiciliari, decine di migliaia di euro in contante, armi da sparo, munizioni, armi bianche, nonché rinvenute in un appartamento privato, apparecchiature per il confezionamento di sostanze stupefacenti, dosi di cocaina e tabacchi di contrabbando.

Peraltro, a dimostrazione della proficua interazione che ha sempre caratterizzato l'azione di tutte le Istituzioni dello Stato nelle diversificate articolazioni, assume particolare importanza l'adozione di due distinte e significative ordinanze di custodia cautelare, emesse, di recente, il decorso *omissis*, rispettivamente, dai GIP presso il *omissis* e presso il *omissis*, aventi ad oggetto, com'è noto, una triste e grave violenza perpetrata, in più occasioni, in una struttura immobiliare, ubicata nel locale Parco Verde di Caivano, in danno di *omissis*, *omissis omissis*; vicenda che getta ancor di più, piena luce, sulla precaria e degradata situazione ambientale in cui versa il cennato complesso immobiliare, in balia soprattutto di esponenti della criminalità organizzata, intenti a far valere esclusivamente la forza intimidatrice per i soli fini di interesse criminale in danno della collettività locale, confidando sulla inerzia e compiacenza degli *omissis* e della *omissis*.

L'esecuzione dei cennati provvedimenti è stata operata dal personale appartenente al Comando provinciale carabinieri di Napoli, che ha tratto in arresto ben *omissis* (*omissis*) soggetti, tra cui *omissis*, per la violenza operata nei confronti delle *omissis* residenti nel suddetto Parco.

Inquadramento territoriale

Il Comune di Caivano, situato nella zona nord della Città metropolitana di Napoli, nota come «Terra dei fuochi» per la presenza di zone di interramento abusivo di rifiuti tossici, nonché territorio interessato da numerosi incendi di cumuli degli stessi, si colloca in posizione baricentrica tra il Capoluogo ed il Comune di Caserta e confina con i Comuni di Acerra, Afragola, Cardito, Crispano, Marcianise (CE) e Orta di Atella (CE), comprensori storicamente caratterizzati dalla pervasiva presenza di organizzazioni criminali, ben strutturati e radicati sul territorio.

Si evidenzia che l'ambito territoriale annovera una popolazione ufficiale di 36.048 abitanti per una superficie di 27 kmq, articolata, oltre che sul centro urbano, sulle frazioni di Casolla, Valenzano e Pascarola, e l'economia cittadina, benché si sia rivolta anche verso altri settori (Caivano nasce a seguito del fenomeno dell'urbanizzazione dalle campagne), resta ancora collegata in prevalenza all'agricoltura.

Si rappresenta, altresì, che alle porte della città, l'area denominata «Pascarola» è sede di uno dei maggiori siti industriali dell'Italia meridionale con la presenza di numerose attività, tra cui gli stabilimenti Algida, Magneti Marelli, la stamperia del giornale «Il Mattino» ed altre importanti aziende operanti nel settore dell'abbigliamento ed ospita anche un importante stabilimento di trito-vagliatura e imballaggio rifiuti in grado di trattare circa 360 mila tonnellate all'anno di rifiuti urbani indifferenziati, producendo una frazione secca - cosiddette eco balle - in gran parte destinata ad alimentare il termovalorizzatore di Acerra.

Inoltre, l'area, ove insiste il Comune, si caratterizza per la presenza di due ampi agglomerati di edilizia popolare - l'uno denominato «Parco Verde», l'altro «Palazzo IACP» - nei quali, da tempo immemore, è stato registrato, dalle locali Forze dell'Ordine, il sanguinoso e continuo avvicendamento di gruppi criminali di stampo mafioso, i cui interessi, originariamente limitati alle attività illecite di tipo estorsivo ed al controllo del traffico di armi e di sostanze stupefacenti, si sono progressivamente rivolti anche al condizionamento dell'azione amministrativa comunale nel settore degli appalti pubblici, nel tentativo di dirottarne l'affidamento verso operatori economici conniventi.

L'edificazione del primo complesso (Parco Verde), è stata finanziata con i fondi di cui al Titolo XIII della legge n. 219/1981 e nel tempo, le attività di controllo degli organi di polizia hanno consentito di rilevare la presenza di un anomalo fenomeno immigratorio di soggetti gravati da precedenti di polizia, provenienti dai quartieri napoletani, considerati ad alto rischio per la diffusa infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale e produttiva (*omissis*, *omissis* e *omissis*) che hanno, lì, impiantato le attività illecite.

La vendita a basso costo di sostanze stupefacenti è divenuta, tra l'altro, un elemento distintivo per detto agglomerato urbano, rendendo il complesso una delle piazze di spaccio più rilevanti, con presenza giornaliera di numerosi avventori e corrieri, arrecando ai sodalizi criminosi illeciti proventi, in maniera ingente.

Nel tempo, gli isolati abitativi, sottratti alla vigilanza dell'Ente comunale, sono stati adattati da parte dei residenti, a «vetrina» dello spaccio, attraverso vari sistemi, comportanti la modifica strutturale dei vani condominiali, spesso utilizzati dalle cosiddette «vedette dello spaccio», l'installazione arbitraria di sistema di video-sorveglianza per eludere i controlli di polizia, la trasformazione degli impianti elettrici per gestire l'apertura automatica degli ingressi, l'uso degli ascensori e degli apparati di citofonia, nonché la modifica dei portoncini di ingresso per lo smercio al dettaglio degli stupefacenti al fine di regolare gli ingressi degli utenti a proprio piacimento.

Contesto criminale

Dalla lettura del sopra richiamato decreto di fermo del *omissis* è dato rilevare che, proprio a partire dagli anni '80, le attività illecite riconducibili alle estorsioni e al traffico di armi e droga furono gestite da elementi contigui alla *omissis*., riconducibile, su quel territorio, al noto *omissis*, il quale si avvalse della collaborazione di *omissis*, soprannominato «*omissis*» (attualmente *omissis*), *omissis*, soprannominato «*omissis*» (*omissis*), *omissis*, soprannominato «*omissis*, *omissis*, soprannominato «*omissis*», *omissis*, sopranominato «*omissis*», *omissis*, soprannominato «*omissis*», *omissis*, sopranominato «*omissis*», *omissis*, soprannominato «*omissis*» e *omissis*, soprannominato «*omissis*».

Il surriferito gruppo criminale si contrappose, in un cruento scontro armato per l'acquisizione del predominio sulle attività illecite del territorio, alla consorteria denominata «*omissis*», facente capo alla famiglia «*omissis*» di *omissis*.

La faida tra i due gruppi in parola ebbe fine negli anni *omissis*, con *omissis* di *omissis* i suddetti componenti della *omissis*, ad *omissis* del *omissis*.

La gestione e il controllo delle attività illecite divenne, dunque, appannaggio della famiglia «*omissis*».

Negli anni *omissis*, tuttavia, con la scarcerazione di vari elementi di spicco *omissis*, si registrò nuovamente, nel Comune di Caivano, la creazione di due grossi schieramenti criminali contrapposti: da un lato, quello dei c.d. «*omissis*», riconducibili alle figure criminali di *omissis* e *omissis* detto «*omissis*»; dall'altro, quello dei c.d. *omissis* (emigrati nel soprarichiamato complesso residenziale del *omissis* a seguito del terremoto del 1980), capeggiati da *omissis* e dai *omissis omissis*, *omissis* e *omissis*.

Tali schieramenti, a loro volta, si confederarono con altri gruppi criminali operativi nella stessa area geografica, facendo registrare interessi nelle attività estorsive in danno dei commercianti ed imprenditori del territorio e, soprattutto, nell'oltremodo fiorente traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, il gruppo criminale «*omissis*» strinse alleanze con quello dei «*omissis*», operante nel Comune di *omissis*, e con la famiglia dei *omissis omissis* e *omissis*, attiva nel territorio del Comune di *omissis* (*omissis*).

Di contro, la contrapposta consorteria mafiosa dei «*omissis*» giunse ad accordi con quella riconducibile alla figura di «*omissis*, detto «*omissis*» operante, invece, nel comune di *omissis*.

La sanguinosa guerra di camorra che ne scaturì si concluse soltanto nel *omissis*, con *omissis* del capoclan *omissis*.

A partire dal *omissis* e fino al *omissis*, come emerge dalle O.C.C. nr. *omissis* e nr. *omissis* richiamate nel decreto di fermo in esame, i mai sopiti interessi nel traffico degli stupefacenti hanno determinato una nuova violenta faida criminale per il controllo delle attività illecite del territorio tra alcuni soggetti già partecipi al «*omissis*» e costituenti di fatto un nuovo cartello diretto da *omissis*, ed il neocostituito gruppo promosso da *omissis*, successivamente *omissis* e *omissis* assieme a molti altri esponenti di entrambe le consorterie mafiose (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

A seguito dell'attività repressiva condotta dalle Forze di Polizia e dalla magistratura inquirente, sul territorio è stata rilevata l'assenza di una leadership criminale solida ed indiscussa sino al *omissis*, anno in cui è stata registrata, invero, la presenza del clan *omissis*, capeggiato da *omissis* (detto «*omissis*») - responsabile dei tentativi di condizionamento dell'azione amministrativa del Comune di Caivano, comportante l'adozione della misura di rigore adottata nel omissis - il quale aveva stretto un patto di collaborazione con *omissis* (*omissis omissis*), ed al quale fu demandato, in esclusiva il rifornimento delle cosiddette «piazze di spaccio» nel omissis

Successivamente, a seguito *omissis* del *omissis* - unitamente ai propri affiliati, per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 ed altri reati fine, commessi in data *omissis* - il controllo del gruppo criminale è stato assunto da *omissis* fino al *omissis*, data di *omissis* del medesimo, con conseguente ascesa criminale di *omissis* per il traffico di stupefacenti e di *omissis* (detto «*omissis*»), per le estorsioni.

A seguito *omissis omissis omissis* e *omissis*, avvenuti nel *omissis* e *omissis*, nonché di *omissis*, alias «*omissis*» (*omissis* di *omissis*, alias *omissis*) - *omissis* del clan già dominante *omissis* - omissis - , il controllo delle attività criminali sul territorio è stato assunto da *omissis*, ponendosi, quest'ultimo a capo di una nuova organizzazione che si avvaleva dell'alleanza del *omissis omissis* (detto «*omissis*»), criminale di elevatissimo spessore, noto sul territorio di *omissis*.

Così come precisato nel recente provvedimento giudiziario (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo), il ruolo di comando del gruppo criminale, attribuito *omissis* al predetto *omissis* (detto «*omissis*») - *omissis omissis* dopo *omissis omissis* e, *omissis*, *omissis* per 416-*bis* del codice penale, 629 del codice penale e per *omissis*, a seguito di apposita ordinanza *omissis*, emessa dal GIP del *omissis* in data *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo) - ha trovato «perfetto riscontro nelle risultanze intercettive» rafforzando, dunque, ulteriormente il quadro cognitivo, venendone a delineare il ruolo apicale, in uno, al rilevantissimo spessore criminale dell'*omissis* ritenuto *dominus* indiscusso delle attività criminali in *omissis*, per le quali lo stesso si è avvalso di *omissis*, tra cui *omissis* e *omissis*.

Tale nuovo gruppo criminale, operante sull'intero territorio di *omissis* e con base logistiche nel *omissis*, ha di fatto progressivamente acquisito - per il tramite di un'articolata struttura piramidale, connotata dalla disponibilità di armi e ingenti somme di denaro - il controllo delle piazze di spaccio e del sistema delle estorsioni agli imprenditori, ai commercianti e ai privati cittadini impegnati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia finanziati con bonus 110%, riuscendo, peraltro, nel tentativo di condizionare l'azione amministrativa dell'Ente comunale nella gestione *omissis*, sistematicamente affidati ad *omissis*, attraverso il fattivo apporto di *omissis* e pubblici *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

In particolare, dalle intercettazioni e dalle *omissis* dei *omissis* raccolte dalla *omissis* della *omissis* c/o il *omissis* l'attività investigativa condotta dalla magistratura inquirente ha messo in evidenza come il *omissis* ed il omissis - in stretto rapporto con il capo clan *omissis* (detto «*omissis*») - si sono occupati di «avvicinare, minacciare ed intimidire i commercianti e gli imprenditori da sottoporre ad attività estorsiva, anche bloccando *omissis* per indurli a corrispondere la quota estorsiva, mantenere i contatti *omissis* collusi, al fine di acquisire informazioni in ordine *omissis* con specifico riferimento alle *omissis* all'ammontare delle *omissis* e allo stato dei trasferimenti delle somme *omissis*, minacciare e percuotere *omissis* non aderenti alle richieste estorsive, partecipare ai summit presieduti da *omissis* …» (*cfr.* pag. *omissis* e *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Compagine elettiva e burocratica - Elementi di condizionamento

Dall'analisi del solido compendio istruttorio raccolto, così come illustrato nel soprarichiamato decreto di fermo del *omissis* u.s., è emerso come il sistema di condizionamento dell'azione amministrativa comunale realizzato dal surriferito gruppo criminale fosse incentrato sul ruolo cardine rivestito dal *omissis omissis* , *omissis*, e *omissis omissis*, i quali - in accordo con *omissis omissis* ed *omissis*, come *omissis*, *omissis* e *omissis* di *omissis omissis* omissis - hanno provveduto all'affidamento *omissis* a ditte gradite e sottoposte alle pretese estorsive, del più volte sopra richiamato sodalizio mafioso.

Dalla disamina complessiva degli elementi emersi dall'attività investigativa, la prefata *omissis* ha ritenuto che i *omissis* e *omissis* sopra indicati «non si siano limitati a fornire un contributo estemporaneo e limitato al clan: in realtà la quotidianità e la stabilità dei rapporti tra i coindagati dimostra che il sistema illecito descritto fondato sul condizionamento degli *omissis omissis*, attraverso l'avvicinamento *omissis* compiacenti, sia per fini estorsivi che corruttivi, è parte integrante del programma criminoso dell'associazione camorristica per cui si procede».

Viene evidenziato, come *omissis* e *omissis* abbiano «sistematicamente e stabilmente asservito le funzioni e cariche rivestite agli interessi economici sia propri, sia del clan complessivamente inteso, offrendo un contributo fondamentale per il perseguimento delle finalità dello stesso».

In buona sostanza ciò che è emerso dall'indagine giudiziaria è «un vero e proprio *pactum scelleris*…teso a fare ingerire illecitamente il sodalizio camorristico nella complessiva attività amministrativa dell'Ente; sistema dal quale tutti traevano profitti e che non si sarebbe potuto consolidare senza il fattivo contributo *omissis*, la cui attività garantiva stabilmente al clan informazioni costanti ed aggiornate *omissis* e *omissis*, ma anche la certezza che le *omissis* rientravano nell'ambito di un ristretto giro, e pertanto, avrebbero versato, senza ribellarsi, oltre ai compensi corruttivi *omissis* per *omissis*, anche la quota estorsiva al clan» (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Il ruolo di *omissis*, *omissis*.

In tale contesto - secondo quanto riportato dalla competente *omissis* - il *omissis* ha rivestito il ruolo di «perno principale» del sistema illecito posto in essere dal clan dell'*omissis*, a servizio del quale - si legge nel provvedimento giudiziale in esame - lo stesso ha totalmente
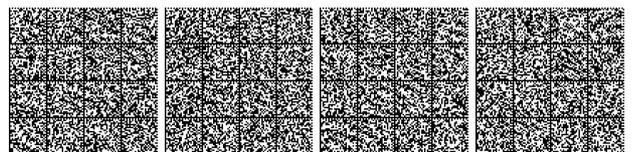
strumentalizzato la propria funzione di *omissis* ricoperta sino al *omissis*, come emerso chiaramente dalle trascrizioni delle numerose intercettazioni telefoniche riportate nel provvedimento giudiziale.

Significative, in tal senso, risultano non solo le conversazioni telefoniche registrate tra *omissis* (detto «*omissis*»), *omissis* e *omissis* nel mese di *omissis*, rappresentative della funzione di intermediazione, rivestita dal *omissis*, nel segnalare al predetto sodalizio criminale gli *omissis* oggetto di *omissis* da parte *omissis* (*cfr.* da pag. *omissis* a *omissis* e da pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo), ma soprattutto l'intercettazione ambientale eseguita, in data *omissis*, sull'utenza del predetto *omissis*, (*cfr.* pag. *omissis* e *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Da tale atto investigativo è emersa, infatti, la fattiva partecipazione prestata dal predetto *omissis* e dal *omissis omissis* alla realizzazione di un radicato e consolidato «sistema di doppia imposizione», della cui applicazione veniva peraltro puntualmente informato *omissis*, per il tramite del quale si imponeva alle ditte appaltatrici tanto il pagamento di una tangente per la commessa pubblica ricevuta, quanto l'adempimento delle richieste estorsive provenienti dal sodalizio criminale guidato dall'*omissis*.

Degna di interesse, risulta altresì l'intercettazione telematica effettuata sul cellulare in uso al *omissis*, in data *omissis*, alle ore *omissis*, nel corso della quale gli organi inquirenti hanno registrato anche l'intesa criminale esistente tra il *omissis* ed il *omissis omissis*, in forza della quale i predetti concordavano le modalità di affidamento delle commesse pubbliche e gli operatori da invitare alle relative *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* e *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Le ulteriori conversazioni telefoniche, mediante *omissis omissis* ed intercettazioni ambientali registrate in data *omissis*, alle ore *omissis*, tra il surriferito *omissis*, tale *omissis* (*omissis* della *omissis omissis* di *omissis*) e *omissis* (*omissis* abitante nel *omissis* di *omissis*, *omissis* in data *omissis*, *omissis* di *omissis*, attualmente *omissis*, *omissis* con precedenti penali e di polizia per reati p. e p. dagli articoli 416-*bis*, 575, art. 629 del codice penale, articoli 73 e 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), infine, attestano incontrovertibilmente anche gli stretti rapporti esistenti tra il *omissis* ed altri esponenti *omissis*, in uno al favore registrato dal primo presso i secondi, dichiaratisi disponibili a sostenerne la candidatura alle prossime consultazioni amministrative (*cfr.* pag. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziario di fermo).

In estrema sintesi, dalle indagini condotte dalla magistratura inquirente, è emerso dunque che *omissis*, detto *omissis*, (dapprima formalmente *omissis* ai *omissis*., successivamente, all'esito di un *omissis* di *omissis*, svolgente, di fatto, *omissis*, come di seguito si verrà ad delineare (*cfr.* paragrafo «Escussioni *omissis* …» della presente relazione), si sia occupato di:

avvicinare gli *omissis* da sottoporre ad attività estorsiva, ai quali trasferiva i messaggi ottenuti dagli esponenti apicali dell'organizzazione camorristica, provvedendo talvolta anche a riscuotere direttamente le somme oggetto di estorsione, nonché altre somme che intascava quali compensi corruttivi;

mantenere i contatti diretti, ovvero talvolta mediati da *omissis*, con le figure apicali dell'associazione camorristica egemone in *omissis*, al fine di fornire informazioni in ordine *omissis*, con specifico riferimento alle *omissis*, all'ammontare delle *omissis* e allo stato dei trasferimenti *omissis* alle *omissis*;

incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica, al fin di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento;

trasferire le indicazioni ricevute al *omissis omissis* che, come si avrà modo di illustrare in prosieguo, li traduceva *omissis*.

Il tutto - si legge nel provvedimento giudiziale in argomento - al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era inquadrato.

Sul punto, deve soggiungersi, inoltre, che gli elementi raccolti dagli Organi inquirenti hanno messo in luce come l'illecita interferenza di *omissis* sia proseguita, grazie all'intesa criminale esistente con il *omissis omissis*, anche dopo la *omissis omissis omissis* allo stesso in precedenza conferito, continuando a gestire illecitamente per conto del sodalizio camorristico i rapporti con gli *omissis* a *omissis*.

Questi ultimi, infatti, successivamente *omissis* continuavano ad essere sottoposti ad estorsione da parte degli altri affiliati al clan, prontamente informati *omissis* dai surriferiti *omissis*.

Lo stesso *omissis* era aduso recarsi direttamente sui cantieri per fungere da intermediario, sollecitando il versamento delle richieste estorsive; in taluni casi, provvedeva, anche, ad incassare direttamente le somme, per poi consegnarle al sopra richiamato sodale *omissis*.

Il ruolo di *omissis*, *omissis*.

Il ruolo di intermediazione tra il sodalizio criminale riferibile ad *omissis* e gli *omissis* risultati *omissis* è stato riferito dagli Organi inquirenti anche alla figura del *omissis omissis*, detto «*omissis*».

Tale conclusione è avvalorata soprattutto dall'intercettazione ambientale del *omissis*, ore *omissis*, nel corso della quale *omissis* e omissis - nel recarsi presso *omissis* sito in via *omissis*, oggetto di *omissis* di *omissis* omissis - esprimono il loro disappunto sul comportamento degli *omissis omissis* e *omissis*, ritenendo di spettanza di quest'ultimi il contatto estorsivo da eseguirsi presso la *omissis* della sopra richiamata *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziario di fermo).

Emblematiche, altresì, la conversazione registrata in data *omissis*, alle ore *omissis*, tra *omissis* omissis - intercettato in compagnia di *omissis* (*omissis* di *omissis*, alias «*omissis*» e *omissis*, alias «*omissis*», quest'ultimi due attualmente *omissis* e reggenti dell'omonimo clan omissis - e il *omissis* del *omissis* omissis - *omissis*, nonché l'ulteriore conversazione successivamente registrata, alle ore *omissis* circa, tra *omissis* e *omissis* (*omissis*); conversazioni, queste, che hanno attestato non solo le frequentazioni personali dell'*omissis* con soggetti contigui alla criminalità organizzata, ma dalle quali è altresì emerso l'interesse rivolto dal predetto *omissis* agli *omissis* gestiti dallo *omissis*, con il quale - in spregio ai principi di rotazione e trasparenza - procedeva a *omissis* a vantaggio di *omissis* da loro sponsorizzate (*cfr.* pagg. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziario di fermo).

In sintesi, sulla scorta del materiale probatorio descritto nel decreto di fermo emesso dalla *omissis*, è possibile ritenere che *omissis*, detto «*omissis*», *omissis omissis*, ha partecipato all' associazione di stampo mafioso, guidata da *omissis*, detto «*omissis*», occupandosi al pari di *omissis*, dell'esecuzione delle seguenti attività:

avvicinare gli *omissis* da sottoporre ad attività estorsiva ai quali traferire i messaggi ottenuti dagli esponenti sommitali dell'organizzazione camorristica;

mantenere i contatti diretti, ovvero talvolta mediati da *omissis*, con le figure apicali dell'associazione camorristica egemone in *omissis*, al fine di fornire informazioni in ordine *omissis*, con specifico riferimento alle *omissis*, all'ammontare delle *omissis* e allo stato dei trasferimenti delle somme alle *omissis*;

incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica, al fine di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento;

trasferire le indicazioni, connotate da carattere di illiceità, al *omissis* comunale *omissis* che li traduceva in *omissis*;

omissis per *omissis*.

Il tutto - si legge nel provvedimento giudiziale in argomento - al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era inquadrato.

Il ruolo di *omissis*

Anche a carico di *omissis*, *omissis* del *omissis omissis* Comune di *omissis*, sono emersi significativi elementi probatori attestanti la partecipazione attiva del medesimo al sodalizio criminale capeggiato da *omissis*.

Nel provvedimento giudiziale in esame, infatti, è dato leggere che il cennato *omissis* ha costituito insieme al *omissis*, il cardine del sistema illecito più volte sopra descritto, provvedendo - in via del tutto arbitraria ed in spregio ai principi di imparzialità, trasparenza e di libera concorrenza, posti a fondamento della disciplina vigente in materia di omissis - ad *omissis* di competenza alle poche imprese *omissis* dallo stesso *omissis*, dall' *omissis* o dal *omissis*, su indicazione del clan camorristico riferibile all' *omissis* e indipendentemente dal tipo di specializzazione posseduta da ciascuna ditta, gestendo *omissis* e *omissis* e *omissis* in *omissis omissis* di *omissis*, quali *omissis* nella *omissis*, *omissis* e/o l' *omissis* di *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

In particolare, secondo quanto riferito *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo), lo stesso:

recependo e facendo proprie le indicazioni fornite dagli *omissis*, *omissis* e *omissis*, nonché dal *omissis*, *omissis*, ha provveduto a sistematici *omissis* ad *omissis*, dai quali incassava compensi corruttivi e ai quali, poi, la organizzazione camorristica riferibile all' *omissis* si rivolgeva per pretendere versamento di somme estorsive;
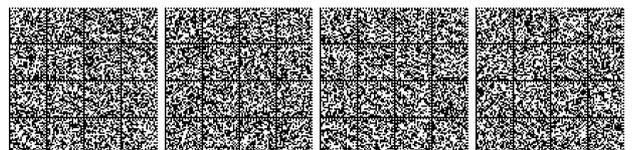
a tal fine, ha *omissis omissis omissis omissis* per provvedere *omissis omissis* agli *omissis* segnalati ovvero, in caso di *omissis*, ha proceduto *omissis* della *omissis* in favore della ditta *omissis* comunicando *omissis*, in precedenza invitate, di astenersi dalla *omissis omissis* loro, in *omissis*, *omissis*;

con l'intermediazione di *omissis*, ha rivolto alla cennata organizzazione criminale la richiesta *omissis omissis* di ottenere la riduzione dell'importo della quota estorsiva dovuta al surriferito clan mafioso;

ha concordato con *omissis*, *omissis* dei *omissis* e *omissis*, strategie finalizzate alla nomina, presso *omissis*, *omissis* conniventi in grado di sostenere *omissis omissis omissis omissis*.

Significative, in tal senso, le intercettazioni registrate in data *omissis* riportate alle pag. *omissis* del provvedimento giudiziale di fermo.

Ad ulteriore conferma del coinvolgimento di *omissis* viene altresì richiamata, nel provvedimento giudiziale (cfr.pag. *omissis*), la circostanza che, anche con riferimento ad altra vicenda afferente gli incarichi *omissis*, è dato evincere dalla lettura del pronunciamento giudiziario, l'interesse dell'*ex omissis* comunale *omissis* acché il futuro soggetto, cui conferire *omissis omissis*., dovesse essere persona gradita allo stesso *omissis* (cfr.pag. *omissis* del provvedimento giudiziale), ciò a riprova, dunque, della grave compromissione della *omissis*, incline a non conformare la propria azione amministrativa ai criteri di trasparenza e di buon andamento.

Il materiale investigativo raccolto dagli organi inquirenti ha, dunque, messo in luce il totale asservimento alle pretese del sodalizio criminale riferibile all' *omissis* della *omissis* rivestita *omissis*, "il quale, come vero e proprio dominus, provvede[va] in via del tutto discrezionale e in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e libera concorrenza poste a *omissis*, ad assegnare *omissis*, sia *omissis*, sia tramite *omissis* tra poche *omissis*, gestendo tempi, e modalità degli *omissis* ed indipendentemente dal tipo di attività e/o specializzazione delle *omissis*" (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Il ruolo di *omissis*, *omissis*.

Gli elementi informativi ricavabili dal provvedimento giudiziale di fermo in esame delineano anche a carico di *omissis*, *omissis* », presente *omissis* a sostegno *omissis omissis*, il ruolo di partecipe all'intero del sodalizio criminoso sopra descritto.

Significative, in tal senso, le intercettazioni effettuate in data *omissis*, riportate alla pag. *omissis* e ss. del menzionato provvedimento di fermo giudiziale.

In sintesi, dalla valutazione del materiale probatorio raccolta *omissis*, il cennato *omissis*, in particolare, è risultato preposto alle seguenti attività (*cfr.* pagg. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziale di fermo):

incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica riferibile a *omissis*, al fine di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento;

riscuotere i ratei estorsivi e intermediare sulle richieste estorsive pretese dal clan per far ridurre l'ammontare delle somme imposte alle *omissis* di *omissis*;

dare indicazioni al *omissis omissis* sulle *omissis* da *omissis* degli *omissis* di competenza, così trasferendo le indicazioni ricevute in tal senso dalla sopra richiamata organizzazione criminale.

Il tutto, al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era stabilmente inquadrato.

Appalti condizionati

L'alterazione delle procedure di corretta formazione della volontà amministrativa del Comune di *omissis*, perpetuata dal sopra descritto sodalizio criminale, è plasticamente rappresentata, in particolare modo, da una serie di *omissis omissis* riportate nel provvedimento giudiziale di fermo in esame, e che fanno riferimento a diversificati *omissis*, le cui modalità procedurali hanno mostrato l'esistenza di un collaudato meccanismo di natura estorsiva e di corruttela, posto in essere a vantaggio del sodalizio criminoso locale; rapporto corruttivo, definito dagli inquirenti «sistematico» (cfr.pag *omissis* del provvedimento giudiziale).

Si fa riferimento, in particolare, ai lavori di *omissis* affidate all'imprenditore *omissis*; nella circostanza, secondo gli organi inquirenti, il cennato imprenditore ha sollecitato *omissis* affinché lo stesso si adoperasse, di fatto, intercedendo presso il *omissis*, *omissis*, al fine di concordare l'importo dei lavori da indicare *omissis* nonché la *omissis*.

Da quanto riportato nel provvedimento giudiziario, la citata vicenda testimonia in modo evidente come, presso il Comune di *omissis*, gli *omissis*, tanto *omissis* quanto quelli *omissis* attraverso *omissis*, siano avvenuti in violazione della normativa di settore, in base ad un meccanismo clientelare che vedeva quali parti attive *omissis* e *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Significativa, in tal senso, appare anche la vicenda amministrativa relativa all'affidamento dei lavori di *omissis* alla *omissis omissis*.

Nella circostanza, è stato messo in luce il coinvolgimento di *omissis* e omissis - *omissis* (*omissis*), *omissis* (*ex omissis*), *omissis* (*omissis*), *omissis* (*omissis*), *omissis* (*omissis* e *omissis* (*omissis*) - nell'attività criminosa e nello sfruttamento delle funzioni pubbliche, svolte per trarre vantaggi sia personali che riconducibili al clan di *omissis*, detto «*omissis*», attraverso il ricorso a condotte integranti i reati di turbativa d'asta, corruzione ed estorsione (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario).

Nel caso di specie, la surriferita *omissis omissis* è risultata *omissis* di una gara d'appalto alla quale l'Ente ha rivolto, a *omissis*, l'invito a partecipare, salvo poi far registrare, da parte *omissis*, lo scorretto ed infedele comportamento operato nei confronti delle *omissis* e tendente *omissis* dal *omissis* con l'intento di favorire *omissis* nel conseguimento della commessa pubblica e, nel contempo, il buon esito delle pretese estorsive alla stessa rivolte dal surriferito clan camorristico.

All'*omissis*, infatti, è seguita, secondo quanto evincibile dalla lettura del pronunciamento giudiziario, l'illecita attivazione del sodalizio criminoso, intento a sollecitare ripetutamente il versamento di quote estorsive, anche attraverso l'intermediazione dell'*ex omissis*.

Vicende pressoché analoghe risultano essersi registrate anche in occasione delle seguenti procedure di aggiudicazione:

lavori pubblici *omissis* di Caivano, sita in località *omissis*, assegnati *omissis*, ove sono risultati coinvolti *omissis*, tale *omissis*, nonché i già citati *omissis* e *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario);

lavori pubblici *omissis* di Caivano alla *omissis* (*omissis*), assegnati *omissis*, laddove risultavano coinvolti *omissis*, *omissis* detto «*omissis*», *omissis*, *omissis*, *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario);

lavori pubblici *omissis omissis*, ove sono risultati coinvolti *omissis*, *omissis* detto «*omissis*», *omissis*, *omissis* e *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario) e dai quali sono, peraltro, emersi rapporti di assidua e di abituale frequentazione tra l'imprenditore *omissis* e *omissis* (*omissis*), al quale sarebbero state versate, dal primo, somme a titolo di compenso per gli affidamenti di lavori ottenuti (*cfr.* pag. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziario);

lavori pubblici relativi *omissis* assegnati *omissis omissis* e la cui procedura di aggiudicazione è risultata *omissis* da *omissis* Nella procedura risultano coinvolti, oltre ad *omissis*, *omissis* e *omissis* (*omissis*). Nella fattispecie, la ditta in parola è risultata *omissis* ad *omissis omissis* (*cfr.* pag. *omissis* e ss. del provvedimento giudiziario);

lavori di *omissis* affidati alla *omissis* con *omissis*. *omissis* del *omissis*, oggetto anche di ulteriore estorsione da parte del clan (pag. *omissis* del provvedimento giudiziario). Stesso quadro operativo è emerso dalle intercettazioni relative alla prima estorsione nei confronti della *omissis omissis*. per i lavori di *omissis omissis omissis*. *omissis* del *omissis*, oggetto anche di ulteriore estorsione da parte del clan. (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario). Dalle indagini è emerso, anche con intercettazioni audio e video, che gli *omissis* hanno consegnato sistematicamente a *omissis* (*omissis*) somme di denaro in cambio di *omissis* per *omissis*.

Lavori di *omissis* che, sia pur affidati *omissis*, sono stati eseguiti, in *omissis*, dalla *omissis omissis*., destinataria di pretese estorsive del surriferito sodalizio criminale, alle quali la *omissis* ha replicato di essere disponibile al pagamento della somma richiesta subordinatamente al versamento del corrispettivo contrattuale pattuito con il Comune di *omissis*. In tale vicenda, sono risultati coinvolti, in concorso tra loro, *omissis* (*omissis*) e *omissis* (*omissis* cittadino di *omissis*). Sul conto di *omissis*, preme evidenziare come *omissis* abbia sottolineato la contrarietà dello stesso al coinvolgimento del *omissis omissis*, intravedendo il rischio che *omissis* potesse interessare della vicenda i Carabinieri.

Quanto, poi, alla posizione di *omissis*, è stato evidenziato che lo stesso si è impegnato ad attivarsi per rendere più contenuta la somma richiesta dal sodalizio criminale (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziale).

Lavori di «*omissis* (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziale di fermo).

Con riguardo a tale procedura di aggiudicazione, in particolare, è stato evidenziato dalla magistratura inquirente che, dalle intercettazioni telefoniche (*omissis*), si è evinto come *omissis* (*omissis*) abbia rassi-

curato la *omissis omissis* sulla futura *omissis*, avvisandola successivamente della necessità di rispondere all'invito e suggerendo l'importo da indicare per *omissis*. Lo stesso *omissis* ha invitato l'altra ditta *omissis*, *omissis* , a *omissis*, perché sarebbe stata *omissis* di altra *omissis*, come poi effettivamente si è verificato. Anche tale episodio ha costituito ulteriore riprova dell'esistenza di un metodo illecito, usualmente seguito da *omissis*, per procedere *omissis* alle *omissis* al medesimo segnalate dai *omissis* come *omissis*, *omissis* e *omissis*, che hanno fatto da tramite con i *omissis omissis*, *omissis* e *omissis*. Sempre dalle intercettazioni telefoniche si evince il rapporto corruttivo intercorso tra *omissis* e *omissis*, per il versamento da parte *omissis* di somme di danaro in cambio della liquidazione della fattura relativa *omissis* illecitamente *omissis*.
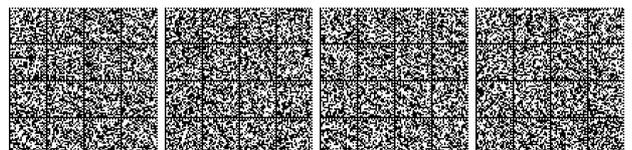
Lavori di *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo). Anche con riguardo a tale *omissis*, si è registrata la partecipazione di *omissis* ditta - *omissis* -. Dalle intercettazioni telefoniche, è emerso che *omissis* ha contattato *omissis* suggerendo di proporre un *omissis*, tenuto conto *omissis* Anche, per tale *omissis*, *omissis* ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-*bis* 1 del codice penale poiché, successivamente a tale *omissis*, il *omissis* della *omissis*, *omissis* ha ricevuto richieste estorsive da esponenti della criminalità organizzata.

Dalle intercettazioni telefoniche sulla vicenda, è emersa anche la figura del *omissis omissis*. Tuttavia, gli elementi raccolti non sono stati ritenuti, dagli organi requirenti, sufficienti a ritenerne dimostrato il coinvolgimento nella vicenda estorsiva.

lavori di *omissis* affidati alla «*omissis* , *omissis* ditta ad aver presentato *omissis* nei termini a seguito di procedura *omissis* con invito rivolto a *omissis* ditte (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziario).

Dalle intercettazioni telefoniche, *omissis* ha evinto che, anche in tale caso, si sono determinate le fattispecie criminose dell'estorsione, dalle quali tutti i vari protagonisti «traggono beneficio offrendo un reciproco contributo». I soggetti coinvolti in tale vicenda sono stati individuati in *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*. In particolare, gli *omissis omissis* e *omissis*, su indicazione degli altri componenti del clan e con la collaborazione fattiva del *omissis*, si sono resi protagonisti di recarsi direttamente presso *omissis* per chiedere agli *omissis* il versamento di somme in favore dell'associazione, incassando, anche personalmente, tangenti versate dalla ditta interessata;

lavori di *omissis*, aggiudicato alla ditta *omissis* da parte di *omissis*. Nel provvedimento giudiziale si fa riferimento alla circostanza che spesso l'azienda riconducibile a *omissis* è stata *omissis* a presentare offerte per *omissis* bandite dal Comune (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziale) e si soggiunge, inoltre, che, tra il citato *omissis omissis* e *omissis*, si sono registrate conversazioni relative ad un incontro finalizzato al versamento del compenso dell'accordo corruttivo; il tutto a distanza di poco tempo *omissis omissis* di *omissis* e di *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziale).

lavori di *omissis* affidati *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziario). Anche in tale caso, si è registrato l'intervento di *omissis* (*omissis*) e di *omissis* (*omissis*), al fine di realizzare un accordo con la criminalità organizzata locale.

Ulteriori vicende amministrative di interesse

Intimidazioni in danno del *omissis* del Comune di Caivano, *omissis* e del *omissis omissis omissis* (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Per delineare ulteriormente il contesto criminale di natura camorristica, nell'ambito del quale si è inserita l'indagine oggetto del provvedimento cautelare in argomento ed al fine di evidenziare i condizionamenti messi in atto dalla criminalità organizzata locale per orientare le *omissis* nell'amministrazione della cosa pubblica di *omissis*, sono stati rilevati alcuni episodi denunciati, rispettivamente, dal *omissis*, *omissis* e dal *omissis*, *omissis*.

È stato evidenziato come il gruppo camorristico capeggiato da *omissis* fosse fortemente interessato alle *omissis* ed all' *omissis* del Comune, in modo da piegarla al suo completo controllo, tanto da arrivare a condizionare, a volte mediante minacce esplicite, altre volte mediante intimidazioni velate, gli *omissis* "non allineati", come la *omissis*, al fine di indirizzarne le scelte politiche-amministrative e ad imporre decisioni politiche da sostenere *omissis*, ingerendosi nella vita politico-amministrativa dell'Ente comunale e, peraltro, in *omissis* particolarmente rilevante e remunerativo, come quello *omissis*.

La vicenda scaturisce da una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di *omissis* da parte del *omissis* e riguarda una velata minaccia ricevuta dallo stesso e riconducibile verosimilmente al fatto che, in *omissis*, si stava discutendo se votare o meno la *omissis* per *omissis* da parte del Comune, della *omissis*, addetta al *omissis*, attualmente di omissis - a seguito di *omissis* - e gestita *omissis*, rendendola in tal modo di proprietà *omissis*, quale società «in house», in caso contrario si sarebbe dovuto optare per *omissis*.

La prosecuzione dell'*omissis* in questione alla predetta *omissis* ha visto *omissis* divisi, tant'è che, in data *omissis*, durante *omissis*, il *omissis* (*omissis* proprio il *omissis*) aveva rappresentato pubblicamente, in quella sede, che la *omissis* di tale servizio, disposta in favore della *omissis* doveva ritenersi contra legem, facendo rilevare, altresì, che l'Ente comunale stava sostenendo una spesa esorbitante per la *omissis* con *omissis* a *omissis* in *omissis*, anziché affidare anche la gestione di tale servizio ad una ditta scelta mediante una *omissis*; procedura non attivata dall'Ente, che, con *omissis omissis* in data *omissis*, ha disposto la prosecuzione *omissis* di *omissis* e della *omissis*.

Dalla lettura del cennato provvedimento giudiziario di fermo (*cfr.* pag. *omissis* - *omissis*), inoltre, è dato evincere che dagli accertamenti svolti presso *omissis* è emerso che l'azienda riconducibile alla *omissis* «*omissis*.» - avente sede legale in *omissis* e che peraltro risulta essere stata destinataria di *omissis* interdittive antimafia, emesse rispettivamente nel *omissis* dalla Prefettura di *omissis* e nel *omissis* dalla Prefettura di *omissis* - è mantenuta al patrimonio dello Stato per essere destinata alla vendita, ai sensi dell'art.48, comma 8, lettera *b)* del decreto legislativo n. 159/2011 e che attualmente, dunque, risulta di proprietà del *omissis*.

Ad ulteriore conferma del contesto descritto, va rilevata la condotta di vari *omissis*, come *omissis*, *omissis* ed il *omissis* del *omissis* son sede in *omissis omissis* (questi ultimi due palesemente legati al clan), che hanno, di fatto, isolato ed intimidito la *omissis* ed il *omissis omissis*, reo di «*omissis*».

Il tentativo di estorsione *omissis* (cfr pag. *omissis* - *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

I soggetti coinvolti nella vicenda risultano *omissis* detto «*omissis*» (*omissis*), *omissis*, *omissis*, indagati per il reato p. e p. dagli articoli 110, 56- 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, 416-*bis*, 1 del codice penale.

Tale vicenda estorsiva risulta rilevata nei confronti di *omissis* (*omissis omissis* con sede in *omissis*), posta in essere da parte di *omissis* e *omissis*, quali mandanti, e da *omissis*, quale intermediario del sodalizio criminale.

L'episodio appare ancora più grave ed allarmante in quanto *omissis* risultava ricoprire, all'epoca dei fatti, la carica di *omissis* e testimonia, quindi, la spregiudicatezza criminale degli indagati, i quali, certi di non essere denunciati, non si sono fatti scrupoli ad avanzare richieste estorsive e minacce anche nei riguardi di *omissis*.

L'episodio riscontra, dunque, ancora una volta l'egemonia e la forza intimidatrice esercitata dal clan sul territorio e sulla stessa *omissis*.

Escussioni *omissis* e dell'*ex omissis* da parte *omissis* - I rimpasti della *omissis* del *omissis* e del *omissis*, nonchè lo scioglimento del Consiglio comunale in data *omissis*.

In relazione alla sopradescritta vicenda, concernente la *omissis*, ed alle escussioni dell'*omissis*, nonché *omissis omissis* e del *omissis*, *omissis*, *omissis* ha ritenuto necessario procedere ad escutere anche *omissis* e *omissis*, ciò anche per acquisire chiarimenti in ordine all'improvvisa revoca della *omissis*, disposta con *omissis* n. *omissis* del *omissis*, con ritiro di tutte le *omissis* da parte *omissis*, agli *omissis* (*omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*) con attribuzione a se medesimo delle suddette *omissis* in attesa di *omissis*.

omissis ha evidenziato come, prima dell'adozione del citato atto *omissis* di *omissis* gli *omissis* e *omissis* fossero titolari, rispettivamente, il primo di *omissis*» e il secondo di quelle relative *omissis*».

Con il cennato provvedimento giudiziario, invero, è stato precisato come nella medesima giornata del *omissis* si sia verificato un ulteriore allarmante episodio criminoso, sintomatico di un chiaro clima intimidatorio operato dalla criminalità locale nei confronti dell'*omissis* episodio che si è tradotto nella pubblicazione *omissis* curato *omissis* - di un *omissis* attribuito all'*ex omissis* - *omissis* omissis - fraudolentemente carpito, con allusioni a presunte collusioni con la criminalità organizzata, nell'ambito di un non meglio precisato *omissis* dell'*omissis* di *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

A fronte di tale pubblicazione, l'*omissis* ha ritenuto di trasmettere al Comando compagnia dei carabinieri di *omissis* una lettera con la quale si premurava di smentire le accuse rivolte all'*omissis* di presunti condizionamenti camorristici, chiedendo contestualmente di indagare su quanto denunciato.
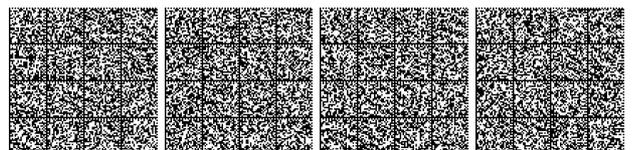
Degna di essere segnalata è la circostanza, in base alla quale dopo pochi giorni, in data *omissis*, anche un *omissis* ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso il Comando stazione carabinieri di *omissis* per essere stato gravemente minacciato, avendo rinvenuto nella propria *omissis* della propria dimora una *omissis* dal contenuto minaccioso, con l'invito a non *omissis* contro l'amministrazione comunale.

Singolare, deve ritenersi, di contro, la decisione dell'*omissis* relativa *omissis* di *omissis omissis*, con il quale in data *omissis* ha *omissis* la *omissis*, conferendo ai predetti *omissis* e *omissis omissis* in *omissis* distinte da quelle precedentemente affidate agli stessi, ma, così come emerso dall'attività tecnica disposta dalla competente *omissis*, «il rimpasto, lungi dall'essere effettivo era solo apparente, in quanto *omissis*, non solo continuava a gestire di fatto e ad indirizzare gli *omissis* e gli *omissis* dell'Ente, in stretto collegamento con *omissis*, da un lato e il *omissis* e *omissis*, dall'altro, ma come si è illustrato in precedenza era anche direttamente coinvolto nelle richieste estorsive formulate dal clan agli imprenditori per il suo tramite».

L'episodio criminoso cui fa riferimento *omissis* riguarda l'estorsione in danno della *omissis*, operata dal *omissis* sul *omissis* per convincere la ditta a versare le quote estorsive, cui è seguito, in data *omissis*, il versamento della quota di euro *omissis* nelle mani dello stesso *omissis*, da *omissis* e consegnata, tramite il *omissis* al *omissis* (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Le dichiarazioni rese *omissis* e *omissis* - *omissis* - hanno contribuito a mettere in luce sia il contesto fortemente omertoso, di cui si è connotata l'intera vicenda, sia il palese coinvolgimento del *omissis* (*omissis*) e di *omissis* (*omissis*), atteso che *omissis* nel corso delle interlocuzioni con *omissis* ha smentito quanto riferito *omissis*, sia in ordine alle asserite minacce subite *omissis* (*omissis*) sia in ordine ai lamentati *omissis* dei lavori pubblici.

Le dichiarazioni *omissis* sono apparse *omissis* inverosimili, in quanto del tutto smentite dall'attività investigativa svolta.

Dalla lettura del citato pronunciamento giudiziario, infatti, è dato evincere che gli *omissis omissis* "*omissis*" hanno costituito, di fatto, la regola e non l'eccezione presso il Comune di *omissis* - non essendo stato, tra l'altro, rinvenuto alcun *omissis* volto ad individuare ed aggiornare l'elenco di ditte cui affidare gli incarichi - e che, nel contempo, si è appurato, da parte *omissis*, come le *omissis* siano avvenute ad esclusiva discrezionalità dello *omissis* tra poche *omissis*, mostrandosi, nella circostanza, *omissis* in questione vero e unico *dominus*, per la definizione dei tempi e delle modalità degli *omissis*, indipendentemente dal tipo di attività e/o di specializzazione delle singole società.

Significativa, inoltre, appare la considerazione svolta *omissis* nel pronunciamento in parola, nella parte in cui la stessa, precisa che appare quanto mai anomalo - benchè *omissis* abbia riferito di essere «costantemente informato *omissis* che mi porta a conoscenza di tutte *omissis* e degli *omissis omissis* e dei *omissis*» - che lo stesso «non ha mai rilevato alcuna irregolarità in proposito, né si è mai interessato, nemmeno quando ha assunto *omissis*» (*cfr.* pag. *omissis* del provvedimento giudiziario di fermo).

Nell'interlocuzione intercorsa con la *omissis*, *omissis* ha riferito, inoltre, che con *omissis*, *omissis*, intercorre un rapporto *omissis*, essendo quest'ultimo, *omissis*, sul cui conto l'attività investigativa ha evidenziato come lo stesso debba ritenersi «elemento di congiunzione tra gli *omissis* / *omissis* e gli *omissis*» (*cfr.* pag. *omissis* del decreto giudiziario di fermo).

Il giorno successivo all'escussione, *omissis*, con ulteriore *omissis omissis* in data *omissis*, ha provveduto, nuovamente, a *omissis* la nomina di tutti gli *omissis*, avocando a sé le relative *omissis*, pervenendo, da ultimo, in data *omissis*, con ulteriore *omissis*, a *omissis* la nuova *omissis* con *omissis* degli *omissis* e *omissis*, inserendo *omissis*, un *omissis* - *omissis* - gradito sia al *omissis*, che alla «*omissis*, in particolare, sia dall' *omissis* che dal soprarichiamato *omissis*, *omissis* dei più noti *omissis omissis* e *omissis*, attualmente *omissis* e *omissis* dell'omonimo clan *omissis* - *omissis*.

L'omessa riscossione dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione abusiva degli immobili siti nel complesso residenziale «*omissis*».

Le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta da parte di questo Ufficio, a tutto campo, ha consentito, altresì, di apprendere che, di recente, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei Conti, con sentenza n. *omissis* emessa in data *omissis*, ha condannato *omissis omissis* del Comune di omissis - avvicendatisi nella omissis - al risarcimento della somma complessiva di euro *omissis* per il danno patrimoniale e non, arrecato al cennato Ente, per effetto dell'omessa riscossione, nel periodo *omissis*, dei canoni di locazione e/o delle indennità di occupazione illegittima per gli immobili a destinazione abitativa e per i locali ad uso commerciale, siti nel soprarichiamato complesso immobiliare «*omissis*».

Tale pronunciamento giurisdizionale fornisce, infatti, ulteriore conferma della sintomatica soggezione, anche involontaria, dell'*omissis* del Comune di *omissis* all'influenza intimidatoria esercitata dalle locali consorterie mafiose e delle disfunzioni di conseguenza determinatesi, anche per effetto del clima omertoso regnante tra *omissis*, nella *omissis*.

Tale conclusione risulta, vieppiù, avvalorata dalla circostanza che il *omissis* era, all'epoca dei fatti, funzionalmente incardinato nel *omissis*, ossia nella medesima *omissis* interessata dai rilevati continui tentativi di condizionamento mafioso perpetuati dalle consorteria mafiose, avvicendatesi nella *omissis* delle attività illecite sul territorio caivanese, e, da ultimo, dal sodalizio criminale riferibile, oggi, alla figura di *omissis*, detto «*omissis*».

Conclusioni

Tanto si rappresenta affinché la S.V. valuti l'opportunità di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri lo scioglimento del Consiglio comunale di Caivano, ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L.

Il suddetto quadro informativo, infatti, è stato posto all'ordine del giorno della seduta di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, qui svoltasi il 12 ottobre 2023, alla presenza dell'Assessore *omissis* - *omissis* - e *omissis*, in rappresentanza rispettivamente del Sindaco e della Città metropolitana di Napoli, nonché della *omissis* - *omissis* - e della *omissis* - *omissis* - all'esito della quale è stata espressa, all'unanimità, la necessità di elevare, nell'immeditato, ulteriormente il livello di contrasto nei confronti del riscontrato fenomeno di grave compromissione dell'azione amministrativa, per effetto dell'operato degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del Comune di Caivano, così come compiutamente descritto nel cennato provvedimento giudiziario, fortemente condizionato dalla *vis* intimidatrice della criminalità organizzata ed, in particolare, perpetrata dal sodalizio criminale, riconducibile al più volte richiamato *omissis omissis*, detto «*omissis*».

Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto, in materia di condizionamento mafioso sugli organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale «lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata» (*cfr.* sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).

Non può sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^ Sezione del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea - *VV)*, ove il citato Collegio ha riaffermato che «lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (*cfr.* Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)»; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che ha ribadito la natura «preventiva» e «non sanzionatoria» del provvedimento di scioglimento.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/00 nei confronti del Comune di Caivano, anche se, allo stato, dal 3 agosto 2023 l'Ente è gestito dal Commissario straordinario *ex* art. 141 T.U.O.E.L.

Inoltre, da ultimo, non possono sottacersi le ulteriori considerazioni che si ritiene di poter svolgere sulla posizione del *omissis*, alla luce di quanto è stato rappresentato, in maniera esaustiva e circostanziata, *omissis* in ordine al comportamento assunto dal predetto nella *omissis* di un *omissis*.

Nella circostanza, è emerso ictu oculi il totale asservimento della funzione amministrativa rivestita dal cennato *omissis* all'associazione per delinquere di stampo mafioso, dallo stesso instaurata con esponenti di spicco della locale criminalità organizzata, per l'esecuzione dei reati fine, arrecando, in tal guisa, grave nocumento per il buon andamento dell'azione amministrativa e per l'immagine della pubblica amministrazione.
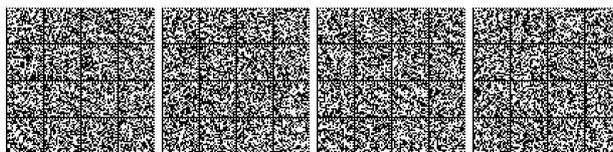
Per tali considerazioni, nel ribadire la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Caivano ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 T.U.O.E.L., si ritiene - nell'ottica di far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità l'azione amministrativa dell'Ente - che possano sussistere i presupposti di cui al comma 5 della soprarichiamata disposizione normativa ai fini dell'adozione, da parte della S.V., del decreto di sospensione dall'impiego del predetto *omissis* sia pur, allo stato, versante in posizione di fermo giudiziario, sul conto del quale il *omissis* ha qui fatto pervenire l'unito attestato (all. 2).

Il Prefetto: PALOMBA

23A06053

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2023.

Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;

Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

Visto il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;

Visto il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata;

Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e
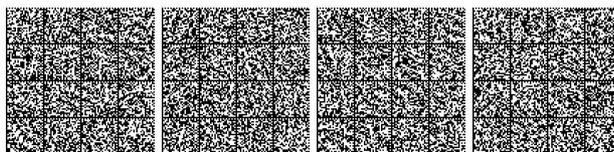
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di *design* e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

Visti, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design*»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-*quater* della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

Art. 2.

Albo dei certificatori

1. È istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1 (di seguito «albo»).

2. L'albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;

b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera *a)*, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
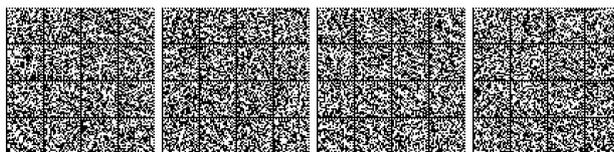
4. Possono altresì presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;

b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lettera *d)* ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, in quanto compatibili:

a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;

c) i poli europei dell'innovazione digitale (*EDIH* e *Seal of excellence*) selezionati a valle delle *call* ristrette della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;

d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

6. Per le società ed i soggetti di cui ai commi 4 e 5, i requisiti prescritti: *i)* dal comma 3, lettere *a)* e *c)*, si intendono riferiti ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oltre che al responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 6, del presente decreto; *ii)* dal comma 3, lettera *b)*, si intendono riferiti al responsabile tecnico.

7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi del comma 3, lettera *c)*, dai soggetti di cui al presente articolo, considerate l'entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie nonché la disposizione di cui all'art. 94, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'albo dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie insorgano successivamente, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al riesame della iscrizione all'albo nonché eventualmente delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.

8. È fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.

9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell'art. 4, considerate l'entità, la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.

10. La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

Art. 3.

Procedura e contenuto della certificazione

1. La certificazione di cui all'art. 1 del presente decreto può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

2. L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

3. La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta ovvero ai fini dell'applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le «Linee guida» di cui al successivo comma 5.

4. La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata
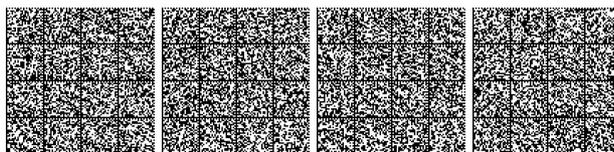
commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;

ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;

iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;

iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

6. Nel caso delle società e dei soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 2 del presente decreto, la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, ed è controfirmata dal rappresentante legale della società o dell'ente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Con il medesimo decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Vigilanza sulle attività di certificazione

1. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l'impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la procedura informatica prevista all'art. 3, comma 7, copia della certificazione di cui all'art. 3, entro quindici giorni dalla data di rilascio all'impresa.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle «Linee guida». La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica di cui all'art. 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo contemplate dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell'amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 7.

3. Per l'esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all'impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l'invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l'attività di controllo nei sessanta giorni successivi all'invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.

4. I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento.

5. Con analogo decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e produce i suoi effetti decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2023

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2761

23A06034

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia, della Città metropolitana di Torino, è stato interessato da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che il summenzionato evento ha provocato movimenti franosi con una conseguente colata detritica, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Viste le note della Regione Piemonte del 14 agosto 2023 e del 7 settembre 2023;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati il giorno 21 settembre 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Piemonte;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo

del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.510.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A06036

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2022, n. 948 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 dicembre 2022, n. 951, del 24 dicembre 2022, n. 954, del 9 febbraio 2023, n. 963 e del 7 aprile 2023, n. 983 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della menzionata delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota dell'11 settembre 2023 con la quale il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 948 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 12 e 13 settembre 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Struttura di supporto del sopra citato Commissario delegato;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
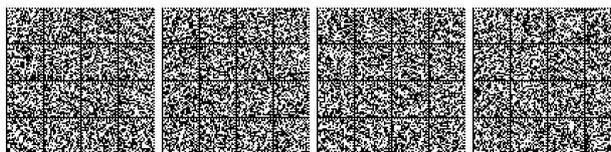
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A06035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2023.

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, che attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 maggio 2001, che affida alla Consip S.p.a. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prevede, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 4, comma 3-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modifiche e integrazioni recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze» che disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, del 6 febbraio 2019, del 21 ottobre 2019, del 14 aprile 2021, del 1° febbraio 2022 e del 13 febbraio 2023 recanti «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

Considerato che, con nota del 20 aprile 2023, prot. n. 18619, Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione che ha formalmente condiviso l'impostazione e il contenuto del presente decreto;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2023.

3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1379
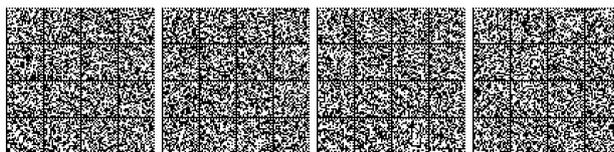
ALLEGATO

Iniziativa	Edizione	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
Energia Elettrica	20 bis	a) Fornitura di energia elettrica	1) Tipologia di utenza 2) Fascia di consumo
Gas Naturale	15 bis	a) Fornitura di gas naturale	1) Tipologia di utenza 2) Fascia di consumo
Acquisto Veicoli per le Forze di Sicurezza	5	a) Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza	1) Modello (tipologia veicolo + allestimento) 2) Servizi inclusi nella fornitura
Energia Elettrica	21	a) Fornitura di energia elettrica	1) Tipologia di utenza 2) Fascia di consumo
Licenze Software Multibrand	6	a) Fornitura multibrand di prodotti software b) Manutenzione	1) Licenze d'uso / sottoscrizioni 2) Durata servizio di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi al servizio di manutenzione
Microsoft Enterprise Agreement	8	a) Acquisto di licenze b) Manutenzione software	1) Prodotti on premise, cloud, dual right 2) Durata del contratto 3) Service Level Agreement relativi al servizio di manutenzione
PC Desktop e Workstation	3	a) Fornitura in acquisto di PC Desktop b) Fornitura in acquisto di Monitor	**PC**: 1) Indice prestazionale 2) Tipologia e capacità di archiviazione 3) Memoria RAM 4) Sistema Operativo/software in dotazione **Monitor**: 1) Dimensione 2) Risoluzione 3) Luminosità
Print & Copy Management	4	a) Servizio di stampa gestita	1) Durata contrattuale 2) Tipologia e numero utenti 3) Servizi inclusi
Reti locali	8	a) Fornitura di cavi per cablaggio strutturato	1) Materiale del cavo 2) Tipologia del cavo
		b) Fornitura di apparati switch	1) Numero di porte 2) Velocità delle porte 3) Alimentazione delle porte 4) Porte uplink
		c) Fornitura di apparati wireless	1) Ambiente 2) Protocolli wireless 3) Quantità e tipologia interfacce di rete
		d) Servizio di gestione on site della rete	1) Modalità di gestione 2) Orario

		e) Servizio di gestione da remoto della rete	1) Modalità di gestione 2) Orario
		f) Servizio di gestione delle postazioni di lavoro	1) Numero di Pdl 2) Numero di lavorazioni
Stampanti	20	a) Fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione, comprensiva dei servizi connessi	1) Velocità di stampa 2) RAM 3) Risoluzione
Telefonia mobile	9	a) Prestazione dei servizi di chiamata vocale e di trasmissione dati su rete mobile nazionale	1) Tipologia utenza (abbonamento, ricaricabile) 2) Modalità di tariffazione (a pacchetto, a consumo) 3) Direttrici di traffico voce (verso rete mobile e fissa nazionale) 4) Volume di dati

23A06017

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 ottobre 2023.

Revoca dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami e liquidazione coatta amministrativa di «Eurovita S.p.a.» ed «Eurovita Holding S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito «Codice»), modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 245, commi 1 e 2, del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità e la liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1;

Visto altresì l'art. 276, comma 1, del Codice, ai sensi del quale, salvo quanto previsto dallo stesso articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, si applicano le norme del Capo IV, Titolo XVI del Codice;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 2;

Visto il provvedimento del 31 gennaio 2023, prot. n. 24821/23, con il quale l'IVASS, esercitando i poteri previsti dall'art. 230 del Codice, ha disposto la gestione provvisoria di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a., nominando commissario il dott. Alessandro Santoliquido e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle imprese, con durata massima della gestione provvisoria fino al 31 marzo 2023;

Vista la lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 231 e 275 del Codice, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 14 febbraio 2023, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e l'amministrazione straordinaria delle imprese;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231 e 275 del Codice, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., e l'amministrazione straordinaria delle imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del decreto;

Visto il provvedimento del 30 marzo 2023, prot. n. 75798/23, con il quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 233 del Codice, ha disposto la nomina del dott. Alessandro Santoliquido, già commissario per la gestione provviso-

ria, quale commissario straordinario, nonché dei componenti del Comitato di sorveglianza, per l'amministrazione di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;
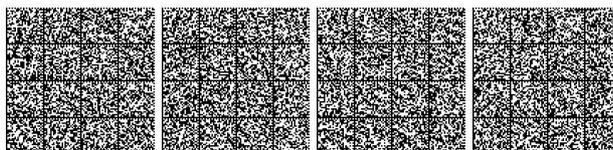
Visto il provvedimento dell'8 agosto 2023, prot. n. 0190088, con il quale l'IVASS, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal dott. Alessandro Santoliquido, ha nominato, ai sensi dell'art. 233 del Codice, quale commissario straordinario, il dott. Sandro Panizza, già membro del Comitato di sorveglianza;

Vista la lettera del 3 ottobre 2023, prot. n. 0225498/23, con la quale l'IVASS, di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 3 ottobre 2023, ha proposto al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 245, comma 1, e 276, comma 1, del Codice, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e di liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

Considerate, tra l'altro, le valutazioni contenute nella citata lettera con cui l'IVASS ha proposto l'adozione del presente provvedimento, relative alle circostanze di seguito esposte:

a) l'azionista di controllo ha confermato la propria indisponibilità a rafforzare i mezzi patrimoniali di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., abdicando di fatto al proprio ruolo e alle proprie responsabilità;

b) il versamento a fondo perduto in conto capitale dell'importo di euro 100 milioni, effettuato dal Fondo Cinven in Eurovita Holding S.p.a. in data 22 febbraio 2023, non è risultato sufficiente a ripristinare la situazione di solvibilità di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a.;

c) non sono emerse soluzioni da parte di investitori terzi indispensabili a rafforzare la dotazione patrimoniale di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a. ed a consentire la soluzione alla crisi del gruppo assicurativo nell'ambito della gestione straordinaria;

d) il commissario straordinario, come evidenziato nelle relazioni del 18 settembre 2023 sulle situazioni patrimoniali ed economiche delle imprese alla data del 31 dicembre 2022, ha comunicato che non sussistono le condizioni per la continuità di funzionamento di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

e) le relazioni sulle situazioni patrimoniali ed economiche delle imprese evidenziano al 31 dicembre 2022 perdite di eccezionale gravità: per Eurovita S.p.a., una perdita pari a euro 1,7 miliardi ed un patrimonio netto negativo per euro 1,05 miliardi; per Eurovita Holding S.p.a. una perdita di euro 499 milioni ed un patrimonio netto negativo di euro 21,6 milioni;

f) l'assenza del requisito patrimoniale minimo per l'esercizio dell'attività assicurativa e persino per l'esercizio di una qualsiasi attività di impresa, essendo divenuto fortemente negativo il patrimonio netto;

g) persistono gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo al rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, anche in via continuativa, ai sensi dell'art. 45-*quater* e 216-*ter* del Codice;

Ritenuto che, alla luce delle predette circostanze, risultano, pertanto, sussistenti le condizioni di eccezionale gravità richieste dagli articoli 245 e 276 del Codice;

Ritenuta, pertanto, l'esaustività dell'istruttoria compiuta da IVASS in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 245 e 276 del Codice, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e di liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 245, comma 1, e 276, comma 1, del Codice è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e la liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., con sedi in Milano alla via Fra' Riccardo Pampuri n. 13.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro: URSO

23A06033

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 settembre 2023.

Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 80 del predetto codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui estende la disciplina delle operazioni di revisione periodica ivi prevista anche ai veicoli a motore «con massa complessiva … (*omissis*) … superiore a 3,5 t se destinati al tra-

sporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi»;
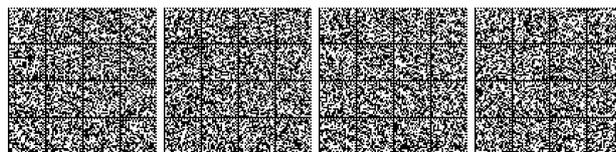
Visto l'art. 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 e relativa tabella 3;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 104, comma 1, lettera *nn)*, e 105, comma 3, lettera *d)*, che dispongono che spettano allo Stato le funzioni relative al controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione autorizzate dalle province all'esecuzione delle revisioni periodiche di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, ed alle province il controllo amministrativo sulle stesse;

Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici», ed in particolare l'art. 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 aprile 2022 recante «Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di *eCall* all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 giugno 2022, n. 128), di seguito complessivamente «decreto ministeriale 19 maggio 2017»;

Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4-*septies* che, tra l'altro, dispone che gli accertamenti previsti dall'art. 80 del codice della strada «possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017» fino al 31 marzo 2021, termine poi prorogato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e poi dall'art. 10, comma 1 decreto-legge 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, fino al 31 dicembre 2023;

Visti altresì i commi da 4-*octies* a 4-*undecies* del medesimo art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, come introdotti dall'art. 1, comma 6, del citato decreto 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con i quali - tra l'altro - si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, il numero e la composizione delle commissioni di esame per gli aspiranti ispettori autorizzati alla revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e si rinvia alla disciplina prevista dal decreto di cui all'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, che sono a carico dei richiedenti;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, con il quale sono state impartite prime istruzioni operative per decreto ministeriale 19 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2021, n. 279), emanato ai sensi del citato art. 1, comma 1050, della legge n. 145 del 2018;

Valutato che la disciplina introdotta dal predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, nella parte in cui definisce il processo di autorizzazione dei nuovi centri di controllo privati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi è meritevole di revisione per meglio regolamentare i requisiti, ivi previsti, di imparzialità ed obiettività e dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo;

Ritenuto quindi di ridefinire la disciplina in termini di requisiti di imparzialità ed obiettività, già assicurati nel realizzando modello attraverso l'estraneità dell'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, rispetto al centro di controllo privato ove va ad operare, nonché con l'assegnazione del primo al secondo attraverso procedure informatiche gestite dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto altresì di ridefinire la disciplina in materia di dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo in misura strettamente funzionale alle operazioni di revisione da espletarsi in loco, al fine di favorire l'accesso al mercato di un maggior numero di imprese;

Ritenuto altresì opportuno declinare tutta la disciplina in materia del regime giuridico degli ispettori autorizzati con un miglior livello di puntualizzazione circa l'applicabilità della stessa ai soli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero solo a quelli autorizzati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ovvero ad entrambi e, per l'effetto, ridefinire anche la disciplina sanzionatoria;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato V del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, in materia di organismi di supervisione, nel rispetto delle competenze amministrative e tecniche rispettivamente di province o città metropolitane e dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto necessario introdurre una disciplina transitoria per le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986, sono state autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione all'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, accordando quindi alle stesse un periodo transitorio utile a richiedere l'autorizzazione come centro di controllo privato per le medesime attività di revisione, trascorso inutilmente il quale le stesse non potranno più espletare le attività riservate ai centri di controllo privati autorizzati;

Acquisito il parere della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 120/CU);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: «e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»;

b) le lettere da *b)* a *e)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* "autorizzazione": il titolo giuridico di cui all'art 105, comma 3, lettera *d)* del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera *q)*»;

c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto ministeriale 19 maggio 2017;

c-*bis*) «centro di controllo privato»: un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste;

c-*ter*) «centri 870»: le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge n. 870 del 1986, per l'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonché di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente;

d) «controllo tecnico» o «revisione»: l'ispezione di cui all'art. 3, lettera *h)* del decreto ministeriale 19 maggio 2017;

e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un ispettore, contenente i risultati del controllo tecnico;

c) la lettera *f)* è soppressa;

d) le lettere da *g)* a *l)* sono sostituite dalle seguenti:

«*g)* "ispettore": la persona di cui all'art. 3, lettera *n)* del decreto ministeriale 19 maggio 2017; in dettaglio:

1) "ispettore abilitato": il funzionario del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del codice

della strada abilitato allo svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione al codice della strada;

2) "ispettore autorizzato": la persona che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame - è autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei centri 870 nei limiti di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, attività di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito;

3) "ispettore ausiliario": gli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017, abilitati, ai sensi dell'art. 92, comma 4-*septies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni di cui all'art. 80 del codice della strada su veicoli pesanti;

h) "operatore autorizzato": il centro di controllo privato titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera *b)*;

i) "organismo di supervisione": i soggetti a cui compete l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale, le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, e gli uffici della motorizzazione delle regioni o province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al rilascio dell'autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa, le province e città metropolitane;

l) "registro unico degli ispettori di revisione" o "RUI": l'elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associate, istituito ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2019;»;

e) le lettere *m)* ed *n)* sono soppresse;

f) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: «*o)* "veicoli": i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2017»;

g) la lettera *p)* è soppressa;

h) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

«q-*bis*) "CED": il Centro elaborazione dati della DGMOT.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 80, comma 8 CDS, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e ad integrazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, disciplina:

a) i requisiti che deve possedere un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 per richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, lettera *b)*, per divenire operatore autorizzato, ed il rilascio della stessa;

b) gli obblighi degli operatori autorizzati;

b-*bis*) le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti;

c) l'istituzione di un registro generale informatizzato dei centri di controllo privati, di seguito "RCC";

d) il regime degli ispettori autorizzati alle revisioni presso i centri di controllo privati ed il regime giuridico di quelli autorizzati per le revisioni dei veicoli pesanti;

e) la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori autorizzati di competenza delle DGT quali organismi di supervisione;

e-*bis*) i compiti di supervisione e vigilanza delle DGT sui centri di controllo privati;

e-*ter*) i casi di sospensione e la revoca dell'autorizzazione degli operatori autorizzati;

e-*quater*) la sospensione e la revoca dell'attestato di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017, comprovante l'abilitazione di ispettore autorizzato;

e-*quinquies*) il regime giuridico transitorio dei centri 870.»

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

i) la lettera *a)* è soppressa;

ii) alla lettera *b)* la parola «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «CED, relativi al processo di prenotazione, esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso i predetti operatori autorizzati»;

iii) le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

iv) alla lettera *e)*, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento»;

v) la lettera *f)* è soppressa;

vi) alla lettera *g)* le parole: «, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti»;

vii) dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

«h-*bis*) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;

h-*ter*) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all'art. 15, comma 3.».

c) il comma 3 è soppresso.
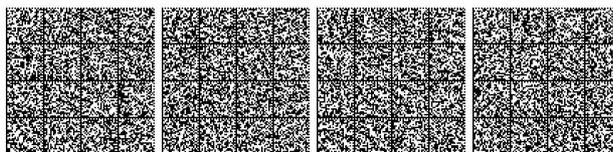
Art. 3.

Modifiche agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3 *(Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti).* — 1. I controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso:

a) gli uffici della Motorizzazione civile;

b) gli operatori autorizzati, quali centri di controllo privati titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*;

c) i centri 870, nei limiti di quanto disposto dall'art. 19-*bis*.

2. Gli operatori autorizzati svolgono la propria attività nel territorio della provincia o città metropolitana che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o da ispettori ausiliari o abilitati, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

Art. 3-*bis (Requisiti per l'istanza di autorizzazione).* — 1. Può richiedere l'autorizzazione un'impresa iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1999, che esercita tutte le attività previste dall'art. 1 della legge n. 122 del 1992, in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di esecuzione del codice della strada e comma 5, limitatamente al richiamo ivi previsto al comma 2 lettera *b)*.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini della richiesta di autorizzazione i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti dei titolari delle imprese, conformemente all'art. 240, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, del regolamento di esecuzione del codice della strada. Nel caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa; nel caso di società devono essere posseduti: da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

b) capacità finanziaria di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, comprovata nelle forme di cui all'art. 239, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione del codice della strada;

c) certificazione di cui alla normativa ISO 9001;

d) dotazione permanente delle attrezzature e strumentazioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, e relativo allegato III;

e) dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell'intera gestione dell'attività di trasmissione di dati e documenti relativi all' intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione da parte degli operatori autorizzati al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT;

f) locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:

i. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio;

ii. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

iii. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

3. Un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può richiedere l'autorizzazione di cui al presente articolo comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti. Non è consentito svolgere in una medesima seduta revisioni di veicoli pesanti e revisioni di veicoli di cui al precedente periodo.».

Art. 4 *(Rilascio delle Autorizzazioni).* — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 3-*bis* è richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell'operatore autorizzato. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 1 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. La provincia o città metropolitana di cui al comma 1 richiede all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, ai sensi del punto 6 dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. L'Ufficio della motorizzazione civile procede alle verifiche entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 6, del regolamento di esecuzione del codice della strada.

3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la regolarità di ogni altra documentazione amministrativa richiesta ed acquisito l'esito positivo del controllo tecnico di cui al comma 2, la provincia o città metropolitana rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione all'autorità
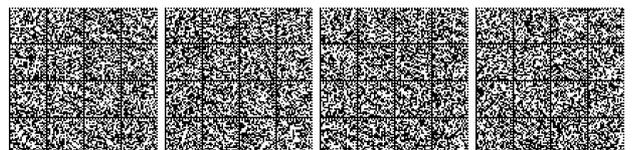
competente per l'esercizio delle attività di vigilanza tecnica di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, nonché al CED per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro di cui all'art. 11.

4. Ottenuta l'autorizzazione, l'operatore autorizzato richiede il collegamento telematico con il CED per le finalità di cui all'art. 3-*bis*, comma 2, lettera *e)*.

5. La validità dell'autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti di cui all'art. 3-*bis*, commi 1 e 2.

«Art. 5 *(Obblighi degli operatori autorizzati).* — 1. Gli operatori autorizzati comunicano tempestivamente alla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ogni evento dal quale derivi la variazione o la perdita di possesso dei requisiti di cui all'art. 3-*bis*.

2. Gli operatori autorizzati si dotano di personale idoneo a garantire il supporto all'ispettore incaricato dell'espletamento delle attività di revisione dei veicoli pesanti.».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 10 *(Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti).* — 1. Alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti effettuate presso gli operatori autorizzati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, limitatamente alle categorie di veicoli ricomprese nei veicoli pesanti, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2.

2. Ai fini dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale 19 maggio 2017, lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, in conformità al dettato di cui all'art. 79, comma 1, del codice della strada, prodotta dal proprietario oppure, se del caso, dall'usufruttuario o dal locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

3. La DGT territorialmente competente individua l'ispettore abilitato, autorizzato o ausiliario e lo incarica di condurre ogni singola seduta di revisione dalla stessa DGT autorizzata.

4. Gli operatori autorizzati possono avvalersi, per l'esercizio delle incombenze amministrative connesse con le funzioni loro affidate, degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

«Art. 11 *(Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada).* — 1. Presso il CED è istituito il registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC) autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, le cui modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento sono disciplinate con provvedimento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h-*ter*).

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'iscrizione di un operatore autorizzato nel RCC consegue all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione da parte della provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.

3. Il Registro contiene almeno i seguenti elementi:

a) anagrafica del centro di controllo (P.I./C.F.- indirizzo sede legale/sede operativa- indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.) e codice generato dal sistema);

b) anagrafica del titolare/amministratore/legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); data dell'ultimo controllo di onorabilità;

c) dotazione tecnica ed amministrativa relativa, tra l'altro, a locali, attrezzature e certificazioni amministrative e professionali, ivi compresa la certificazione ISO IEC 9001/2015.

4. Nel RCC sono altresì annotati i provvedimenti adottati nei confronti dei centri di controllo privati da parte della provincia o città metropolitana e delle DGT, per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 12 e 13.

«Art. 12 *(Attività degli organismi di supervisione sui centri di controllo privati).* — 1. Oltre a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, le DGT, quali organismi di supervisione e nei limiti di quanto di competenza, nei riguardi dei centri di controllo privati, svolgono i compiti di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato V.

2. Ai fini dell'allegato V, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017, i requisiti applicabili al personale impiegato dalle DGT, per i compiti di cui al presente articolo, sono soddisfatti dal personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile abilitato all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada. Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile sono disciplinate le modalità di aggiornamento periodico della formazione di tale personale: a tal fine è utile l'aggiornamento periodico della abilitazione di cui al predetto articolo 80.

3. Le province e città metropolitane, nonché le regioni e province a Statuto speciale, disciplinano con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni di organismo di supervisione di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e territoriali».

«Art. 13 *(Vigilanza sugli operatori autorizzati).* — 1. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998, le province e città metropolitane esercitano il controllo amministrativo sugli operatori autorizzati.
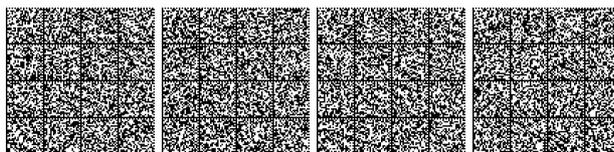
2. Il controllo tecnico, di cui all'art. 104, comma 1, lettera *nn)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché i controlli di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, sono esercitati dalle DGT, per il tramite degli uffici della Motorizzazione civile, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente».

«Art. 14 *(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).* — 1. L'autorizzazione è sospesa dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1:

a) fino all'adempimento, qualora l'operatore autorizzato sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 5;

b) cautelativamente, in presenza di grave rischio nella prosecuzione delle attività, anche nelle more del provvedimento di revoca di cui al comma 2.

2. L'autorizzazione è revocata dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, qualora:

a) l'operatore autorizzato perda i requisiti di cui agli all'art. 3-*bis*;

b) l'operatore autorizzato si renda responsabile di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 o ne sia a conoscenza;

c) ricorra l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 15, del codice della strada, secondo periodo.

3. Le DGT comunicano alla provincia e città metropolitana territorialmente competenti ogni fatto o atto, dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 2, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. A tal fine trasmettono copia del verbale, redatto in occasione dell'esercizio delle predette funzioni, dal quale risulti l'avvenuta contestazione della norma violata al trasgressore o, se del caso, ai trasgressori nonché, nel caso di cui comma 2, lettera *b)*, all'operatore autorizzato.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. All'art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'accesso all'esame di ispettore autorizzato»:

b) il comma 1 è soppresso;

c) al comma 2:

i. le parole: «Gli ispettori devono:» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, gli aspiranti ispettori devono:»;

ii. le lettere *a)* e *d)* sono soppresse;

iii alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3»;

iv. la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «possedere i requisiti personali di cui all'art. 240, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* del regolamento di esecuzione del codice della strada;»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e comma 7 ultimo periodo del decreto direttoriale 18 maggio 2018, gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C e, conclusa la frequenza, sostenere il relativo esame.»;

e) i commi 4 e 5 sono soppressi.

Art. 6.

Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. All'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: «ispettori» è aggiunta la seguente: «autorizzati»;

b) al comma 1, le parole: «le commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini delle disposizioni di cui all'allegato V, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'esercizio dell'attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di propria competenza, le commissioni».

Art. 7.

Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. Gli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 17 *(Regime giuridico degli ispettori autorizzati).* — 1. Alla conclusione della formazione di cui all'art. 15 e superato l'esame di cui all'art. 16, con l'emissione del certificato di idoneità di cui all'allegato IV, punto 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. È condizione per l'esercizio della pertinente funzione l'iscrizione al RUI, istituito presso il CED; a tal fine gli ispettori devono comprovare:

a) limitatamente agli ispettori autorizzati che operano presso centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di possedere i requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* e comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della strada;

b) se autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti, essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non

inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti;

c) l'assolvimento degli obblighi di formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 ed articolo 6 dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. La disciplina delle modalità di erogazione e dei contenuti della formazione di aggiornamento si conforma allo standard formativo di cui all'allegato A del presente decreto, parte integrante dello stesso. Con provvedimento della DGMOT sono stabiliti i termini entro i quali devono essere assolti gli obblighi della prima formazione di aggiornamento, in ragione della data di acquisizione dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ispettore.

2. Ai fini dell'iscrizione degli ispettori autorizzati nel RUI, le DGT possono svolgere un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Allo stesso modo compete alle DGT, alle provincie e regioni a statuto speciale la verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché dell'assolvimento della formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017. A tal fine è implementata apposita funzione informatica nel RUI che disabilita le credenziali di accesso al collegamento con il CED dell'ispettore autorizzato non in regola con i predetti obblighi di formazione.

3. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l'operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato.

4. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti che ha un rapporto di lavoro con un centro di controllo privato per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, non può in alcun caso svolgere l'attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato.

5. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere attività di revisione presso l'operatore autorizzato di cui sia titolare dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada. Qualora l'impresa sia esercitata nella forma societaria, le limitazioni del periodo precedente si applicano nei riguardi di:

a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici è riconosciuto all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l'attività di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

6-*bis*. L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità. Nell'espletamento di dette operazioni si conforma alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2017. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 3, del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, l'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli pesanti:

a) in sede di iscrizione al RUI rende, ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) dichiara tempestivamente alla DGT territorialmente competente l'insorgenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla lettera *a)*.».

Art. 18 *(Sanzioni per l'ispettore autorizzato)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 17 maggio 2017 sono adottati dalle DGT quando venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione:

a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dall'art. 15, comma 2, e 17, commi 1, ultimo periodo e relative lettere *a)*, *b)* e *c)*, 3, 4 e 5;

b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati; all'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2 ed all'art. 17, comma 6-*bis*, del presente decreto.

2. La DGT, che nell'esercizio delle proprie competenze rileva una delle condizioni di cui al comma 1, avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, l'organismo di supervisione adotta un provvedimento di sospensione dell'abilitazione posseduta dall'ispettore autorizzato per un periodo fino a quindici giorni, in ragione della gravità dell'addebito. Le province o città metropolitane, nonché le regioni e province a statuto speciale comunicano alla DGT territorialmente competente ogni atto o fatto, dalle stesse riscontrato nell'esercizio delle
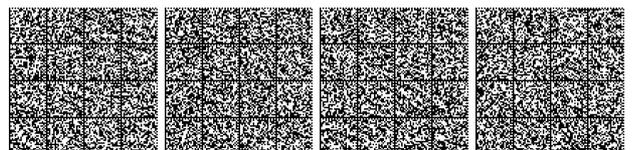
proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi dell'art. 12 e 13, comma 1, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata un'altra violazione delle disposizioni del comma 1, è disposta la sospensione da un mese a tre mesi.

4. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata una violazione ulteriore a quella del comma 3, è disposta la revoca dell'abilitazione di ispettore autorizzato.

5. È sempre disposta la revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato qualora venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione, non è più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 240, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, del regolamento di esecuzione al codice della strada. La DGT territorialmente competente avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, la DGT adotta il provvedimento di cui al primo periodo.

6. Alla revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato consegue la cancellazione dal RUI.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021

1. All'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «svolte» a «mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «sui veicoli pesanti svolte presso le sedi di cui all'art. 3, comma 1, è stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al comma 2, le parole: «, periodici e a campione» sono soppresse; le parole: «periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibili» sono sostituite da «della Motorizzazione civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017».

Art. 9.

Introduzione di una disciplina transitoria per i centri 870

1. Dopo l'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis (Disciplina transitoria dei centri 870)*. — 1. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 19. Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:

a) da ispettori autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10; si applica la disciplina di cui agli articoli 17 e 18;

b) da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

2. Il centro 870 che, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4, è operatore autorizzato ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1 decade ogni autorizzazione già concessa per l'espletamento dell'attività di revisione dei veicoli pesanti già concessa ad un centro 870 che non abbia provveduto ai sensi del comma 2. Il centro 870 potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonché dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).».

Art. 10.

Soppressioni

1. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 20, commi 1, 2 e 4, e l'allegato 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono soppressi.

Art. 11.

Disposizioni finali, clausola di invarianza degli oneri ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, unitamente all'allegato A che ne costituisce parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3219
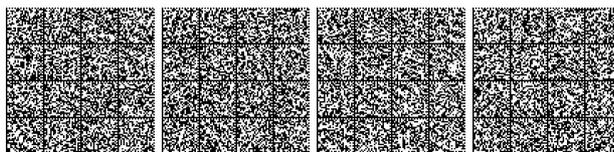
ALLEGATO *A*

STANDARD FORMATIVO PER I CORSI
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI
AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE
DELLA REVISIONE DEI VEICOLI
A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019

Soggetti ai quali è rivolto il corso: gli ispettori abilitati ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, devono seguire nella vigenza della propria attività e con cadenza triennale, dei corsi di aggiornamento al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo. Sono altresì obbligati alla frequenza del corso di aggiornamento gli ispettori già autorizzati o abilitati «*ope legis*» con la normativa previgente che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 214/2017, sono esentati dalla frequenza del corso di formazione iniziale. Per questi ultimi l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di registrazione nel registro degli ispettori «*ope legis*» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del D.D. 211/2018.

3. Soggetti che erogano i corsi: i corsi di aggiornamento per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore, sono erogati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e Province autonome del 20 marzo 2008 (rep. atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Articolazione e durata dei corsi: la durata minima del corso di aggiornamento è di trenta ore, con il 50% del monte ore teorico (quindici *ore)* che può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) sincrona.

I moduli formativi relativi agli argomenti «Ispezioni visive sui veicoli», «Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/ elettrici» e «Sistemi IT di bordo» preferibilmente dovrebbero essere erogati in presenza.

Le assenze non potranno superare il 10% del monte ore complessivo del corso.

Il programma del corso di aggiornamento riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli, come di seguito specificato:

ARGOMENTI	ORE
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017	5
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione	3
Ispezioni visive sui veicoli	3
Sistemi di gestione della qualità	3
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione	3
Misure elettriche-macchine elettriche	3
Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici	3
Componenti elettronici dei veicoli: diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche (Pratica)	3
Sistemi IT di bordo	4

Attestazione rilasciata: al termine del corso di aggiornamento consegue il rilascio di un attestato di frequenza con profitto (o un documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza).

23A06018

DECRETO 26 ottobre 2023.

Modifiche al decreto 16 febbraio 2022 in materia di «Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «codice della strada», ed in particolare l'art. 80, comma 8, nella parte in cui ha esteso il campo di applicazione delle disposizioni ivi previste anche alle «revisioni periodiche dei veicoli a motore … (*omissis*)… con massa complessiva a pieno carico … (*omissis*)… superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi», disponendo quindi la possibilità che dette operazioni di revisione siano espletate presso un «centro di controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito regolamento, ed in particolare l'art. 240;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017 - come modificato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020 recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2022, «Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di *eCall* all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva» -, di seguito «decreto ministeriale 19 maggio 2017»;

Visto altresì l'art. 13 del più volte citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, in materia di ispettori, ed in particolare il comma 1 relativo ai requisiti di competenza e formazione;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, con il quale sono state
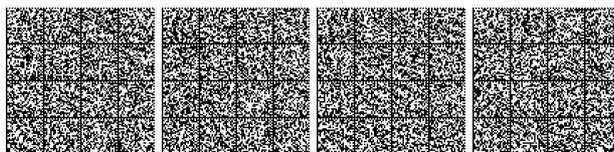
impartite prime istruzioni operative per decreto ministeriale 19 maggio 2017, di seguito decreto direttoriale del 18 maggio 2018;

Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2019, finalizzato ad attuare la disciplina di formazione di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di loro competenza, di seguito «Accordo del 17 aprile 2019»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti», come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, di seguito complessivamente «decreto ministeriale 15 novembre 2021»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 15 novembre 2021 ed in particolare: la lettera *a)* che definisce l'«autorità competente»; *g)* che definisce, tra l'altro, l'«ispettore autorizzato»; la lettera *i)* che definisce l'«organismo di supervisione»; la lettera *q)* che definisce i «veicoli pesanti» e la lettera q-*bis*, che definisce il «CED», definizioni confermate ai fini del presente decreto;

Visto altresì l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 novembre 2021, ai sensi del quale con successivi decreti dirigenziali dell'autorità competente, di seguito DGMOT, è disciplinato quanto previsto nel medesimo comma 2;

Visto, infine, l'art. 15, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 15 novembre 2021, che disciplina: «gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018,»- di seguito, ai fini del presente decreto «ispettori *ope legis*»;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2022, recante «Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio», di seguito «decreto direttoriale del 16 febbraio 2022»;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni del decreto direttoriale del 16 febbraio 2022 in coerenza con le modifiche apportate al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto direttoriale del 16 febbraio 2022

1. Al decreto direttoriale del 16 febbraio 2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «decreto ministeriale n. 446/2021» e «organismo di supervisione o l'Autorità a statuto speciale», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «decreto ministeriale 15 novembre 2021» e «organismo di supervisione»;

b) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. *(Oggetto)*. — 1. Il presente decreto, in sede di prima attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *e)*, *g)*, h-*bis*) ed h-*ter*), del decreto ministeriale 15 novembre 2021 disciplina:

a) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso gli operatori autorizzati;

b) le modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato di modulo B o C, nonché le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento;

c) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti;

d) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;

e) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI, con riferimento agli ispettori autorizzati ed agli ispettori di cui all'art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Con successivi decreti saranno disciplinate le modalità di trasmissione di dati e documenti relativi al processo di prenotazione delle revisioni presso gli operatori autorizzati, le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e le disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.

Art. 2 (*Regime degli ispettori autorizzati*). — 1. Il regime giuridico degli ispettori autorizzati è disciplinato dall'art. 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021.»;

c) all'art. 3, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli.»;

d) all'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto sono organismi di formazione, erogatori dei corsi di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato, di integrazione dell'abilitazione o di aggiornamento della formazione, i soggetti di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019 e di cui all'allegato A, punto n. 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.»;

e) all'art. 5, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'art. 6 del citato Accordo»;
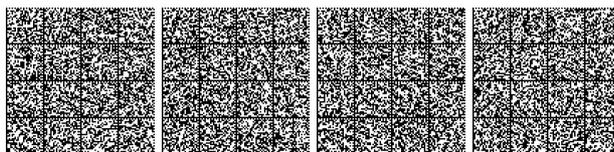
f) all'art. 6:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti di accesso ai corsi di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione»;

ii) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'organismo di formazione di cui all'art. 4, erogatore del corso di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione, verifica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo 17 aprile 2019 ed ai soli fini dell'accesso ai corsi predetti, che i soggetti che ne richiedono l'iscrizione posseggano i requisiti di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso ed acquisisce, per le finalità dell'art. 8, comma 2, i seguenti documenti:

a) se corsi formazione iniziale: il titolo di studio e le dichiarazioni e le documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;

b) se corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: l'abilitazione posseduta;

g) all'art. 7:

i) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione»;

ii) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti erogatori, questi comunicano alla regione che li ha accreditati o, se del caso, alle Province autonome di Trento e Bolzano, con un anticipo di almeno tre giorni - escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività -, lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale o di integrazione, indicando le date previste per l'erogazione del corso, i nominativi dei partecipanti e dei i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.»;

iii) il comma 3 è soppresso;

iv) al comma 4, le parole: «corso di formazione» sono sostituite dalla seguente: «corso»;

v) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli ispettori *ope legis*, che intendono acquisire l'abilitazione di modulo C, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all'esame la frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento di cui all'art. 9.»;

h) all'art. 8:

i) al comma 1, dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «o di integrazione» e le parole: «, anche in forma digitale» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico»;

ii) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il fascicolo del candidato, di cui al comma 1, contiene:

a) se trattasi di corsi di formazione iniziale: il titolo di studio, le dichiarazioni e la documentazione comprovanti l'esperienza maturata; l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B frequentato;

b) se trattasi di corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: i documenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, e l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato.

3. Ai sensi dell'art. 12, il fascicolo del candidato è parte della documentazione a corredo della domanda di ammissione all'esame, che è presentata dal candidato all'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione.

4. In deroga alle disposizioni del comma 3, l'istanza di esame per il conseguimento o l'integrazione dell'abilitazione a seguito di corsi già conclusi alla data del 31 dicembre 2022 può essere presentata presso la sede dell'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione oppure della residenza del candidato stesso.»;

iii) al comma 6, le parole: «di pubblicazione del presente decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «del 26 febbraio 2022»;

i) gli articoli 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9. (*Corsi di aggiornamento della formazione*). — 1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all'art. 6 dell'Accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all'allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1. Alla fine del corso di aggiornamento della formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, i soggetti erogatori rilasciano un «attestato di frequenza con profitto», che aggiorna il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 8.

3. Il soggetto erogatore verifica, ai fini dell'accesso al corso, il possesso dell'abilitazione.

Art. 10 (*Attività di vigilanza sulla formazione*). — 1. L'attività di vigilanza sulla formazione è di competenza della regione che ha accreditato l'organismo di formazione o, se del caso, delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, i predetti enti possono richiedere il supporto operativo degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.»;

Art. 11 (*Accesso all'esame per conseguire o integrare l'abilitazione di ispettore autorizzato*). — 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Accordo 17 Aprile 2019 l'organismo di supervisione ammette il candidato all'esame di accesso all'abilitazione di ispettore autorizzato, o di integrazione della abilitazione posseduta da modulo B a modulo C, dopo aver valutato la completezza formale del suo fascicolo.

2. Per le finalità del comma 1, l'organismo di supervisione verifica che all'interno dello stesso siano presenti:

a) Il fascicolo del candidato conforme all'art. 8, comma 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, nel caso di domanda di ammissione all'esame di integrazione, presentata da ispettore *ope legis* che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C dopo la data del 26 febbraio 2022, deve essere in ogni caso allegato un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;

b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 1, dell'Accordo 17 aprile 2019, resa in conformità a quanto ivi previsto e relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* del regolamento;

c) la domanda di ammissione all'esame, di cui all'art. 12, corredata delle attestazioni di versamento ivi previste.

3. L'organismo di supervisione può controllare, anche con accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i documenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.»;

l) all'art. 12:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domanda di esame per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione di ispettore autorizzato e domanda di rilascio del certificato di formazione professionale»;

ii) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I candidati devono presentare specifica domanda per:

a) essere ammessi a sostenere l'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;

b) essere ammessi a sostenere l'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;

c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di cui alla lettera *a)* o *b)*.»;

iii) al comma 2, dopo le parole: «digitalmente o» sono aggiunte le seguenti: «a mano, in tal caso»; le parole «intende sostenere l'esame» sono sostituite dalle seguenti: «sostiene l'esame, nel caso ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se ricorre l'ipotesi del comma 1, lettera *c)*»;

iv) al comma 4 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* la documentazione di cui all'art. 11, comma 2, lettere *a)* e *b)*»; nella lettera *b)*, primo capoverso, le parole «d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B» ed al secondo capoverso le parole: «aggiornamento della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione all'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C»;

m) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Commissione d'esame). — 1. Ai fini del presente articolo e con riferimento alle attività relative alla verifica della formazione ed all'esame degli ispettori di competenza delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021. I direttori generali territoriali e le Autorità a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti della Commissione.

2. Per quanto concerne le attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di competenza delle Autorità a statuto speciale, queste possono costituire proprie analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso le DGT, previ accordi o convenzioni.»;

n) all'art. 14:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione delle sedute d'esame»;

ii) al comma 5, le parole: «astrattamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «formalmente complete»;

ii) al comma 6, le parole da: «In sede di riunione preliminare» fino a «sottoscriveranno» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto di insediamento della Commissione, e preliminarmente rispetto ad ogni altra attività, i componenti della Commissione, verificati i nominativi dei candidati, sottoscrivono»;

o) all'art. 15:

i) al comma 16 dopo le parole: «la stessa,» sono aggiunte le seguenti: «per una sola volta,»;

ii) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: «16-*bis*. L'attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione ha validità amministrativa pari a tre anni. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta.»;

p) all' art. 16:

i) nella rubrica le parole: «di revisione» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati»;

ii) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il «registro unico degli ispettori di revisione» o «RUI», di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 2019, è istituito presso il CED della DGMOT.

2. Il RUI contiene i seguenti elementi relativi agli ispettori autorizzati:

a) anagrafica dell'ispettore, come di seguito dettagliata:

a.1 codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;

a.2 categoria: ispettore di modulo B *ope legis*, ispettore di modulo B o ispettore di modulo C;

a.3 nome e cognome;

a.4 data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;

a.5 codice fiscale;

a.6 indirizzo di residenza;

a.7 indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);

a.8 per gli ispettori di modulo C, gli estremi della polizza di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 15 novembre 2021 con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza tra tutte;

a.9) firma digitale;

b) informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell'abilitazione ed al superamento del relativo esame, come di seguito dettagliate:

b.1 per ispettori *ope legis*: ai fini delle informazioni relative ai corsi di formazione iniziale vale la data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare

attività come responsabile tecnico presso un'officina di revisione per veicoli leggeri e l'indicazione della Provincia competente;

b.2 per ispettori di modulo B, non ope legis, e di modulo C: data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di ispettore di modulo B e/o C e data del certificato di formazione professionale di cui all'art. 12;

b.3 limitatamente al caso di iscrizione come ispettore di modulo C di un ispettore *ope legis*, che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C prima della data del 26 febbraio 2022, ed ha superato il relativo esame, è condizione di iscrizione al RUI l'esibizione di un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;

c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento: data dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione.

3. Nel RUI sono altresì registrati eventuali provvedimenti sanzionatori comminati all'ispettore autorizzato ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 ed in dettaglio:

a) i provvedimenti di sospensione dell'abilitazione posseduta e la data di adozione;

b) le date di riattivazione dell'abilitazione, maturato il tempo della sospensione di cui alla lettera *a)*;

c) i provvedimenti di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore, e la data di adozione. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, al provvedimento di revoca consegue la cancellazione dal RUI.»;

iii) al comma 4, le parole: «di lavoro subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 240, comma 2, del regolamento»;

iv) al comma 5, la lettera *a)* è soppressa ed alla lettera *c)* le parole: «e registrati nel RUI» sono soppresse;

v) i commi 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, l'iscrizione al RUI è condizione per l'esercizio della pertinente funzione. Pertanto, l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.

8. Gli ispettori *ope legis*, non in attività alla data del 26 febbraio 2022, che intendono iscriversi al RUI, devono presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione competente in ragione del territorio di residenza o, se abilitati, in ragione del luogo ove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.»;

vi) il comma 9 è soppresso;

q) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Competenze dell'ispettore*). — 1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni ed in ragione della tipologia di veicoli che è abilitato a revisionare, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati, nonché alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto direttoriale del 18 maggio 2018 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa. L'ispettore adibito alla revisione dei veicoli pesanti si conforma altresì alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6-*bis*, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e quanto previsto da ogni altra disposizione normativa vigente, l'ispettore provvede, tra l'altro, a:

a) controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;

b) controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature del centro di controllo privato e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;

c) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;

d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;

e) curare la completezza delle certificazioni (domanda utente, referto ed eventuali allegati) da conservare agli atti e, se ispettore autorizzato di modulo C, provvedere alla loro conservazione.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h)*, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del decreto direttoriale del 16 febbraio 2022 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 18 del citato decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, si applicano ai fascicoli del candidato formalizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 16-*bis*, gli attestati di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale, o di un corso di integrazione dell'abilitazione da modulo B a modulo C, rilasciati prima della data del 26 febbraio 2022 hanno validità amministrativa fino al 25 febbraio 2025.

Art. 3.

Disposizioni finali, clausola di invarianza degli oneri ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2023

Il direttore generale: D'ANZI

23A06019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparema Levul».

Con la determina n. aRM - 167/2023 - 143 del 16 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratorio farmaceutico SIT Specialita igienico terapeutiche S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EPAREMA LEVUL;

Confezione: 023209024;

Descrizione: «Sciroppo» flacone 180 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05967

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Lupin».

Con la determina n. aRM - 175/2023 - 4823 del 20 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Lupin Europe GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FINGOLIMOD LUPIN;

Confezione: 047872041

Descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 3 x 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

Confezione: 047872039

Descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/AL:

Confezione: 047872027

Descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

Confezione: 047872015

Descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 672/2023 del 20 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1287 - MC1/2023/626.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 Cologno Monzese, Milano, codice fiscale 00962280590;

Medicinale DAKTARIN;

Confezione «20 mg/g gel orale» tubo 80 g

A.I.C. 024957060;

Confezione «20 mg/g crema vaginale» 1 tubo da 78 g con 16 applicatori monouso

A.I.C. 024957247;

Medicinale DAKTARIN DERMATOLOGICO;

Confezione «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g

A.I.C. 041411012;

Confezione «20 mg/g crema» 1 tubo da 30 g

A.I.C. 041411024;

Confezione «20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml

A.I.C. 041411036;

Confezione «20 mg/g spray cutaneo, polvere» 1 contenitore con valvola spray 100 g

A.I.C. 041411048;

Medicinale MOTILIUM;

Confezione «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone 200 ml

A.I.C. 024953022;

Confezione «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. 024953034;

alla società Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00071 Roma, codice fiscale 00407560580

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05969

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo «Rosiced».

Estratto determina AAM/PPA n. 673/2023 del 20 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/810.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Washington, 70, 20146 Milano, codice fiscale 01538130152;

Medicinale: ROSICED;

Confezione: «0,75% crema» tubo in PE da 25 g

A.I.C. 036720011;

Confezione: «0,75% crema» tubo in PE da 30 g

A.I.C. 036720023;

Confezione: «0,75% crema» tubo in pe da 40 g

A.I.C. 036720035;

Confezione: «0,75% crema» tubo in pe da 50 g

A.I.C. 036720047;

alla società Laboratoires Bailleul S.A., con sede in 10-12, Avenue Pasteur, L-2310, Lussemburgo.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clonidina «Catapresan TTS».

Estratto determina AAM/PPA n. 674/2023 del 20 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1547.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoires Lavipharm S.a.s. con sede legale in 54-56 Avenue Hoche, 75008 Parigi.

Medicinale: CATAPRESAN TTS;

Confezione «TTS-1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto

A.I.C. 027393014;

Confezione: «TTS-2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto

A.I.C. 027393026;

Confezione: «TTS-3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto

A.I.C. 027393038;

alla società Lavipharm Pharmaceutical Products Commercial and Industrial Societe Anonyme, con sede legale in Ag. Marina, T. TH 59, 19002 Paiania, Grecia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di everolimus «Certican».

Estratto determina AAM/PPA n. 678/2023 del 20 ottobre 2023

Codice pratica: VC2/2022/636;

Numero procedura: SE/H/0356/001-006/II/65.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (SVEZIA):

Tipo II – C.I.4) Modifica ai paragrafi 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con l'inserimento di informazioni relative a studi clinici condotti su *everolimus* (*Study* RAD001A2433, *Study* RAD001H2307, *Study* RAD001H2307E1), e paragrafo 4.7.

Sono state inoltre apportate modifiche formali ed in accordo al QRD *Template* ai paragrafi 4.3 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette.

Nel confezionamento esterno è stata inserita la *blue box*.

relativamente al medicinale CERTICAN (A.I.C. n. 036373), in tutte le confezioni attualmente autorizzate.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano, codice fiscale 07195130153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05972
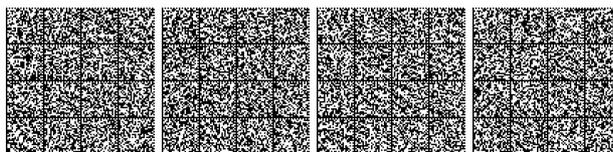
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di bromuro di rocuronio, «Rocuronio Bromuro Noridem».

Estratto determina AAM/PPA n. 687/2023 del 20 ottobre 2023

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ROCURONIO BROMURO NORIDEM anche nelle confezioni di seguito indicate:

Principio attivo: bromuro di rocuronio;

A.I.C. n.:

047122054 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in PP da 5 ml (codice base 32 1DY1N6);

047122066 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 50 fiale in PP da 5 ml /codice base 32 1DY1NL).

Codice pratica: VC2/2020/579;

Numero procedura: NL/H/4555/1/II/002;

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd, codice SIS 3329, con sede legale e domicilio fiscale in Vagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 - Nicosia, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C»nn- classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP», medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05973

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Corsodyl».

Estratto determina IP n. 664 del 17 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CORSODYL 2 mg/ml, solution pour pulvérisation buccale dal Belgio con numero di autorizzazione BE191764, intestato alla società Haleon Belgium, Da Vincilaan 5 - 1930 Zaventem - Belgio e prodotto da Farmaclair , Av. G. De Gaulle 440, F - 14200 Hérouville St Clair - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2, 20054 Segrate MI.

Confezione: CORSODYL «200 mg/100 ml spray per mucosa orale» flacone 60 ml.

Codice A.I.C.: 050395019 (in base 10) 1J1XWC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione rosa chiaro.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: clorexidina gluconato 2 mg;

eccipienti: poliossietilene-olio di ricino idrogenato (PEG-40), sorbitolo liquido 70%, essenza di menta, alcool etilico, rosso cocciniglia (E124), acqua depurata.

Evidenziare in etichetta l'eccipiente ad effetto noto «rosso cocciniglia» ed inserire le seguenti avvertenze al paragrafo 2 del foglio llustrativo:

CORSODYL contiene rosso cocciniglia;

CORSODYL contiene rosso cocciniglia A (E124), che può causare reazioni allergiche.

Inserire al paragrafo 6 nella sezione «Descrizione dell'aspetto di CORSODYL e contenuto della confezione», come segue:

CORSODYL è una soluzione rosa chiaro.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CORSODYL «200 mg/100 ml spray per mucosa orale» flacone 60 ml.

Codice A.I.C. : 050395019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CORSODYL «200 mg/100 ml spray per mucosa orale» flacone 60 ml.

Codice A.I.C.: 050395019.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
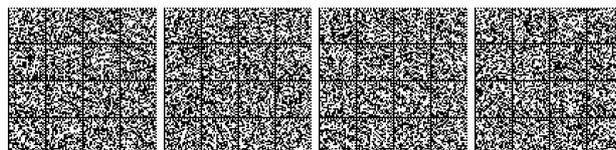
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06020

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Cletrovaproct»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 231 del 25 ottobre 2023

Procedura europea n. DE/H/5682/001/E/001, DE/H/5682/001/IA/022/G, DE/H/5682/001/IA/24/G, DE/H/5682/001/IB/026/G, DE/H/5682/001/IB/027, DE/H/5682/001/II/025.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLETROVAPROCT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DR. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg, Germania.

Confezioni:

«1 g supposte» 10 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523012 (in base 10) 1J5UW4 (in base 32);

«1 g supposte» 12 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523024 (in base 10) 1J5UWJ (in base 32);

«1 g supposte» 15 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523036 (in base 10) 1J5UWW (in base 32);

«1 g supposte» 20 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523048 (in base 10) 1J5UX8 (in base 32);

«1 g supposte» 30 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523051 (in base 10) 1J5UXC (in base 32);

«1 g supposte» 60 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523063 (in base 10) 1J5UXR (in base 32);

«1 g supposte» 90 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 050523075 (in base 10) 1J5UY3 (in base 32).

Principio attivo: mesalazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Dr. Falk Pharma GmbH - Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 agosto 2024, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06025
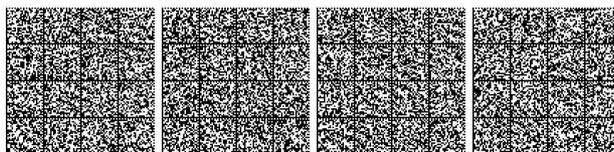
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 24 ottobre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Ivan Počuch, Console generale della Repubblica Ceca in Milano.

23A06026

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale del decreto di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria alla società Raffineria di Milazzo S.c.p.a., sita nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica decreto ministeriale n. 348 del 24 ottobre 2023 (ID 82/14341) si è provveduto al riesame del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto ministeriale n. 172 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Milazzo S.c.p.a. sita nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (ME), identificata dal codice fiscale 04966251003, con sede legale in viale Contrada Mangiavacca - 98057 Messina (ME), procedimento concernente la riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti Topping 4 e Vacuum (ID 82/14341), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT

23A06022

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Istituto Fiduciario Castello S.r.l. in liquidazione», in Brescia.

È revocato il decreto direttoriale 28 febbraio 2023 di sospensione dell'autorizzazione dell'attività fiduciaria rilasciata con provvedimento 23 febbraio 2004, alla società «Istituto Fiduciario Castello S.r.l. in liquidazione» con sede legale in Brescia (BS), C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02387350982.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con provvedimento 23 febbraio 2004, alla società «Istituto Fiduciario Castello S.r.l. in liquidazione» con sede legale in Brescia (BS), C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02387350982, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

23A06021

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-258) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 45-410100231104 *

€ 1,00